

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

155ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente FERRALASCO
e del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (8-18 luglio 1980)

Integrazione Pag. 8236

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 8173

Approvazione da parte di Commissione permanente 8174

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 990:

PRESIDENTE 8174

MINEO (PRI) 8174

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 8236

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 8173

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente 8173

Presentazione di relazione Pag. 8236

Ritiro 8173

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 » (914) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8174

TAVIANI (DC), relatore 8174

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 » (913) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8175

MARTINAZZOLI (DC), relatore 8175

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 » (936) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 8176
MARTINAZZOLI (DC), relatore 8175

« Adesione alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione » (918) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8176
MARTINAZZOLI (DC), relatore 8176

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 » (915) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8177
MARCHETTI (DC), relatore 8177

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità » (934) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8177
MARCHETTI (DC), relatore 8177

Discussione:

« Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonché per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari » (250).

Stralcio dei punti da 2) a 7) dell'articolo 1.

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 »:

ANDERLINI (Sin. Ind.) 8223 e passim
BEORCHIA (DC), relatore 8220, 8227
BONAZZI (PCI) 8213 e passim

* DE CAROLIS (DC) Pag. 8231
FILETTI (MSI-DN) 8216
MARSELLI (PCI) 8223
ROSI (DC), relatore 8226, 8230
* SCEVAROLLI (PSI) 8219
SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie 8220 e passim
VISENTINI (PRI) 8225, 8233

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi » (991) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BEORCHIA (DC), f.f. relatore 8191
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze 8191
GRANZOTTO (PCI) 8187

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino » (990) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* MINEO (PRI), relatore 8178, 8183, 8187
PISONI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 8183
SASSONE (PCI) 8179

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554):

DE SABBATA (PCI) 8194, 8210
FORMA (DC), relatore 8200, 8211
SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie 8202, 8211
URBANI (PCI) 8203, 8210, 8212

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 8237, 8240

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1980 8243

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MEZZAPESA. — « Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (1011);

MEZZAPESA e ACCILI. — « Concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio » (1012);

SCAMARCIO, MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE e SCEVAROLLI. — « Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918 » (1013).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RIGGIO ed altri. — « Norme integrative all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, nu-

mero 28, relative alla docenza universitaria » (973), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

NOVELLINI ed altri. — « Provvidenze per favorire la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese ed enti locali territoriali » (980), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati CATTANEI ed altri. — « Riforma del sistema previdenziale forense » (993) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il disegno di legge: **Bausi ed altri.** — « Modifiche alle norme sulla previdenza forense » (305) — già assegnato in sede referente alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previo parere della 2ª Commissione (Giustizia) — è deferito alle Commissioni permanenti 2ª e 11ª riunite, per connessione con il disegno di legge n. 993.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Il senatore Murmura ha dichiarato di ritirare il disegno di leg-

155ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 LUGLIO 1980

ge: « Istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, del Molise e di Reggio Calabria » (784).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge: « Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante » (892) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 990

MINEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO. A nome della 9ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino » (990), già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Mineo si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 » (914)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo, rimettendosi alla relazione scritta, si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977** » (913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINAZZOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta del Governo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, *segretario*:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 42 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977** » (936) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINAZZOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta del Governo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Adesione alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione** » (918)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« **Adesione alla Convenzione relativa all'in-**

dicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta del Governo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978** » (915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta del Governo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità** » (934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta del Governo e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al terzultimo capoverso dello Scambio di note stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino » (990) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* MINEO, relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180 al nostro esame, già oggetto di discussione e approvazione, con modificazioni, alla Camera dei deputati, riproduce l'identico testo del precedente decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, decaduto per decorso dei termini.

Il provvedimento trae origine dalla necessità di far fronte alla difficile congiuntura che attraversa il mercato vitivinicolo, caratterizzato da squilibrio tra offerta della produzione e domanda di consumo. Nella campagna 1979-80 si è avuta, a livello non solo nazionale e comunitario ma anche mondiale, una produzione *record* di vino. La CEE ha adottato tutte le misure possibili in base alla vigente normativa, dallo stoccaggio privato alla distillazione dei vini da tavola. Purtroppo tali interventi non si sono mostrati sufficienti a evitare il rischio di gravi crisi nel mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino. Il Governo quindi, con il decreto-legge in esame, ha inteso attribuire all'AIMA per tre anni, così come è avvenuto per il triennio 1975-78, il compito di acquistare e stoccare per la successiva immissione nel mercato interno prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole; ciò entro il limite massimo della quantità dichiarata nelle denunce di produzione.

A tale testo la Camera dei deputati, allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcool, ha aggiunto due modifiche: la prima, inserita nel primo comma, estende l'intervento dell'AIMA anche ai prodotti ottenuti da altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazione effettuata nel quadro degli interventi comunitari; la seconda modifica, apportata con un comma aggiuntivo, prevede che il prodotto venga conferito all'AIMA allo stato grezzo, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella

produzione di alcool rettificato secondo le esigenze del mercato interno. Nei restanti commi dell'articolo 1 del decreto-legge si prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura e di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, dell'industria e commercio, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà questi prodotti, nonchè le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi e i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione della nuova normativa. L'AIMA, per eseguire i predetti interventi, si avvarrà di cooperative, consorzi o loro organizzazioni, di enti pubblici o altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dalla legge numero 303 del 1966.

Il provvedimento prevede infine la validità degli atti adottati in applicazione delle norme del citato precedente decreto-legge numero 69.

La Commissione agricoltura, nel dibattito tenutosi oggi, ha convenuto sulla esigenza di concludere l'iter della conversione del decreto-legge in esame, considerati i benefici di primo intervento che esso potrà indubbiamente apportare ai viticoltori e alle industrie di trasformazione. Nello stesso tempo in Commissione si è ribadita l'esigenza sempre più pressante di avviare un'organica politica nel comparto vitivinicolo.

Si richiedono: 1) efficaci misure di repressione delle frodi e delle sofisticazioni che aggravano il già pesante mercato vitivinicolo e dei derivati danneggiando il buon nome dei vini di qualità; 2) una revisione organica della disciplina legislativa nazionale e comunitaria; 3) una più incisiva attività promozionale per la penetrazione dei nostri prodotti nei mercati della Comunità e dei paesi terzi; 4) una vera e propria campagna di educazione dei consumatori nell'uso e nella valorizzazione del vino; 5) agevolazioni di carattere finanziario ai produttori singoli ed associati.

Tali esigenze si mostrano sempre più inderogabili nella previsione dell'ingresso nella CEE di Spagna e Portogallo, i cui prodotti mediterranei — vino, olio, agrumi — per la competitività dovuta ai più bassi costi sala-

riali aggraveranno le difficoltà esistenti nel comparto in questione.

Signor Presidente, con tali raccomandazioni provenienti dai vari Gruppi e inerenti alla revisione organica della disciplina della produzione e della commercializzazione vitivinicola, a nome della 9ª Commissione agricoltura, invito l'Assemblea ad accogliere favorevolmente il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sassone. Ne ha facoltà.

S A S S O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, già questa mattina, nella discussione interessante che abbiamo avuto nella Commissione agricoltura, dopo la relazione del collega Mineo, abbiamo dichiarato di essere favorevoli alla conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino; provvedimento che era stato sollecitato nei mesi scorsi anche da delegazioni che si sono recate presso i Gruppi del Senato e da manifestazioni tenutesi nella Capitale.

Ci consentirete, però, di fare alcune considerazioni su questo tipo di intervento, anche in relazione al collegamento che il provvedimento ha con i decreti per gli aumenti fiscali per gli alcoli che sono già all'esame delle Commissioni del Senato e che dovrebbe avere anche con una politica di programmazione che si rende sempre più indispensabile, a nostro avviso.

È noto che la produzione vinicola è legata a fattori climatici e stagionali che fanno mutare la quantità e la qualità del prodotto che è stata nel quinquennio 1975-79, secondo dati ufficiali, di circa 70,5 milioni di ettolitri a livello comunitario. La produzione italiana è la più elevata del mondo, assieme a quella francese, pari al 25 per cento, e nel 1979 avrebbe raggiunto 83-84 milioni di ettolitri sul *record* di 175 milioni di produzione europea.

Il consumo, invece, dai 116 litri di vino *pro capite* del 1968, dopo un decennio, si è attestato su 93 litri nel 1978, mentre la media comunitaria risulta essere di 30 litri derivante: da 100 litri di consumo in Francia (un po' più del nostro), da 23 nella Repubblica federale tedesca, da 16 nel Belgio, da 12 in Danimarca, da 11 in Olanda e da 5 nel Regno Unito.

I principali paesi di esportazione sono la Francia, la Repubblica federale tedesca e da alcuni anni, tra i paesi terzi, gli Stati Uniti.

Senza la produzione *record* del 1979, si richiedeva già una spinta alla esportazione per evitare una seria crisi del settore, anche se, nonostante questo fatto, al consumo in queste settimane non abbiamo avuto una riduzione del prezzo del vino.

Nello stesso tempo nell'industria della distillazione e delle acquaviti operano circa 400 aziende, le grandi nel Centro-Nord, le medie e piccole nel Sud, con una media di circa 3.000 occupati. Poi ci sono le lavorazioni stagionali. Secondo alcune fonti di informazione, gli impianti sono utilizzati appena al 50 per cento ed hanno un livello tecnologico avanzato.

Per l'alcool derivante dalla distillazione della frutta si è avuta meno disponibilità di materia prima, per l'estirpazione di vigneti a seguito della decisione della politica agricola comunitaria, mentre per la produzione *record* del 1979, a livello europeo, ci sarebbe una eccedenza di vino di 38 milioni di ettolitri rispetto all'annata precedente.

Ci sono preoccupazioni per le azioni comunitarie rivolte allo smantellamento del sistema fiscale per gli alcool, le acquaviti ed i liquori esistenti nel nostro paese, nonché per le difficoltà relative alla mancata definizione della normativa comunitaria in materia di regolamentazione comune del mercato dell'alcool e per armonizzare le legislazioni fiscali dei diversi paesi.

Ora c'è il decreto governativo che aumenta da 120 a 600 mila lire per ettanidro l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito.

I produttori hanno richiesto gli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria, ai quali ha fatto riferimento il relatore, qua-

li gli stoccaggi e la distillazione straordinaria per i vini da tavola, ma la Comunità ha risposto in modo inadeguato alle effettive necessità in quanto le misure adottate si sono dimostrate insufficienti a ristabilire il corso dei prezzi di mercato dei vini da tavola su livelli soddisfacenti, come si afferma nella relazione del disegno di legge numero 875, presentato da diversi colleghi della Commissione agricoltura il 6 maggio scorso e che era all'esame della nostra Commissione stamattina.

Le misure prese dalla CEE portano alla distillazione di 21 milioni di ettolitri; ne rimarrebbero 17 milioni di eccedenza e si scrive nella citata relazione che la legge « ha fallito il suo obiettivo di strumento riequilibratore non solo per la sua portata limitata e la sua applicazione tardiva, ma anche per i bassi livelli di prezzo garantiti, che, in alcuni casi, hanno costituito un elemento psicologico depressivo sui prezzi in alcune regioni ». Si afferma poi che si sarebbe riusciti a vendere il 20 per cento della produzione rispetto al 60 per cento degli altri anni e si prevede una flessione delle nostre esportazioni (che nel 1979 avrebbe raggiunto i 18 milioni di ettolitri).

Nella relazione del Governo al disegno di legge presentato il 19 marzo 1980 alla Camera, si afferma che la CEE ha fatto ricorso, fin dall'autunno 1979, a tutte le misure previste dalla regolamentazione vitivinicola (regolamento 337 del 1979), cioè allo stoccaggio privato a breve ed a lungo termine, alla distillazione dei vini provenienti da uva da tavola, alla distillazione preventiva, alla distillazione di « buon fine » riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio e, in Francia, alla distillazione dei vini a denominazione di origine e alla distillazione connessa con la « super-prestazione vinica » (più 3 per cento di alcool riferito alla produzione).

Da ultimo, dietro insistente richiesta italiana, determinata dal fatto che, malgrado tutto ciò, il mercato restava in una grave situazione di stallo oltre che di crisi, il Consiglio CEE ha varato una distillazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento n. 337 del 1979 di base, con il

regolamento n. 564 del 1980, pubblicato nel marzo scorso.

Nella stessa relazione del Governo si aggiunge che, mentre in Francia attraverso la « regia degli alcoli » esistono gli strumenti perchè le autorità competenti ritirino l'alcool ed altri distillati e in definitiva pilotino l'andamento del mercato attraverso la determinazione dei prezzi di vendita e la graduale immissione alla vendita degli stessi, in Italia, in assenza di analoghe disposizioni legislative e di strutture operative adeguate, il mercato dei prodotti citati resta in balia del gioco della domanda e dell'offerta e rischia quindi di cadere in una situazione di crisi.

Si può affermare, quindi, che la Francia, produttrice di vino al pari dell'Italia, si è data la « regia degli alcoli », mentre il Governo italiano si è dato la « regia dei decreti-legge », poichè si tratta di ripristinare le disposizioni già attuate, con questo provvedimento, per il triennio 1975-77, con il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 214 (cui ha fatto riferimento anche il relatore) e di assicurare così l'intervento dell'AIMA per l'acquisto e la successiva vendita dei prodotti ottenuti dalla citata distillazione comunitaria. Siamo cioè alla ripetizione di un decreto-legge di 5 anni fa, senza che l'AIMA sia stata riformata e senza che ci sia un piano per sviluppare l'esportazione nel mondo, anche con il contributo pubblico.

Nella discussione alla Camera sono state apportate alcune modifiche al decreto-legge, che condividiamo: si sono richieste disposizioni che tutelino meglio la produzione italiana per quanto riguarda lo zuccheraggio; si è detto che i ribassi dei prezzi hanno portato a livelli non remunerativi per i produttori e che occorre una revisione della legislazione della CEE; che in Italia il quantitativo di vino sofisticato ha raggiunto proporzioni notevoli, dal 10 al 20 per cento della produzione nazionale, si dice, per l'inerzia del Governo e si è approvato uno specifico ordine del giorno al riguardo.

Il sottosegretario onorevole Pisoni ha affermato che: « la giacenza attuale è di 50 milioni di ettolitri e resterà nell'ordine dei 10-15 milioni alla fine dell'anno », mentre si

deve fare spazio alla buona vendemmia, dove non è caduta la grandine — e sappiamo che in parte è anche caduta — temi che ha ripetuto stamattina a conclusione del dibattito alla Commissione agricoltura.

Il deputato Binelli, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista alla Camera, ha affermato che « può apparire un paradosso, ma la paralisi del mercato rischia di diventare la norma proprio nelle annate migliori », ed ha ricordato gli impegni che il Governo deve assolvere, contenuti nella risoluzione votata dalla Commissione agricoltura della Camera il 14 febbraio 1980, relativi a misure di sostegno delle esportazioni.

A questo proposito, tenendo conto che il vino è anche un alimento, oltrechè una bevanda e che non solo da noi ma anche in altre parti del mondo si modificano i consumi, e sulla base delle esportazioni ottenute negli Stati Uniti dai produttori emiliani del lambrusco, bisogna pensare ad avere un piano agricolo alimentare che preveda di operare ampi scambi con l'estero su una base specializzata e nuova, piano che viene sempre annunciato e mai presentato e che nella mozione presentata dal nostro Gruppo nei giorni scorsi per intervenire sulle cause strutturali della crisi, per combattere e ridurre l'inflazione, chiediamo venga presentato al Parlamento entro il 30 settembre 1980, come del resto il Governo si era impegnato a fare all'atto della sua presentazione alle Camere.

Per esempio, alla luce della esperienza ormai ventennale, è necessario, secondo noi, rimuovere le distorsioni che esistono all'interno del mondo chiuso del mercato agricolo europeo ed operare vasti scambi tra tutti i paesi europei dell'Ovest e dell'Est, del Nord e del Sud, a livello mondiale.

Quale strategia ci poniamo in questo settore per l'agricoltura del 2000 in Italia, in relazione all'Europa e al resto del mondo? Che uso abbiamo fatto e facciamo degli strumenti tecnici e scientifici dei quali il Ministero dell'agricoltura può disporre e per i quali ogni tanto approviamo qualche provvedimento di finanziamento? Quali collegamenti ha il Ministero dell'agricoltura con il Ministero del commercio con l'estero per

svolgere serie campagne promozionali in Europa e nel mondo, oltre che per aumentare il consumo all'interno? Ed ancora, quale relazione ha il provvedimento che approviamo con il piano agricolo nazionale nella sua versione definitiva prevista dalla legge quadrifoglio?

Al primo punto degli indirizzi e degli obiettivi di carattere generale, nei documenti elaborati dal Governo, per la vitivinicoltura si legge testualmente: « Ove però, con il ripristino di situazioni climatiche di normalità e per effetto del progresso delle tecniche colturali, si verifichi, come sembra inevitabile, una ripresa del livello produttivo, occorrerà puntare ancora più di quanto oggi non si faccia sullo sviluppo dei consumi tanto all'interno che sui mercati esteri ».

Che cosa si è fatto in merito? Ci sono gravi carenze strutturali da superare che tengono bassi i redditi delle aziende contadine e limitano i miglioramenti tecnici e lo sviluppo della stessa meccanizzazione in certe regioni, mentre occorre realizzare economie di scala ed evitare che la viticoltura assuma una funzione soltanto integrativa rispetto ad altre attività produttive di reddito. Sappiamo che la produzione è estesa su un ettario abbastanza consistente, che ha avuto una leggera flessione solo in relazione ai provvedimenti che abbiamo adottato a seguito delle direttive della CEE.

Sempre nella documentazione per gli indirizzi e obiettivi di carattere generale per settore, per il piano agricolo nazionale, si afferma che si può ritenere che al 1983 le superfici principali possono scendere a circa un milione e 100 mila ettari e da 8,7 a 6 milioni di quintali la produzione di uva negli impianti secondari. Ebbene, come il Governo riesce a portare avanti questa impostazione?

Secondo noi c'è bisogno di una qualificazione della produzione e di una incentivazione dei consumi per non ricorrere periodicamente a provvedimenti di questo tipo, che del resto anche noi forzatamente approviamo.

È necessario frenare il rallentamento del consumo unitario che si è verificato negli ultimi anni con una opportuna opera di edu-

cazione del consumatore che chiarisca la funzione del vino nell'alimentazione.

Un altro obiettivo è la razionalizzazione del processo distributivo, riducendo le quote di vino commercializzato allo stato sfuso, con minor valore unitario, e che si presta a interventi di adulterazione, favorendo il riavvicinamento tra produzione e consumo, organizzando e concentrando l'offerta.

Altri obiettivi sono la valorizzazione della qualità e l'apprezzamento del consumatore per un giusto rapporto tra qualità e prezzo, insieme alla difesa della genuinità del prodotto.

Per i mercati esteri, quali sono le prospettive di collocamento del vino italiano in alcuni paesi della CEE, in alternativa o in concorrenza ad altre bevande, e anche nei paesi terzi? Proponiamo questi temi perchè se altri hanno altre indicazioni da dare noi riteniamo che queste strade debbano essere battute.

Cosa si fa per incentivare l'esportazione di prodotto in confezione per il consumo diretto, evitando l'esportazione di prodotto sfuso da imbottigliare sui luoghi di consumo? Quali sono le indagini di mercato svolte o che si intende svolgere per aggiornare la conoscenza dello stato del consumo e delle tendenze in atto tra i consumatori e di conseguenza per impostare in modo razionale e finalizzato le campagne promozionali che si vogliono attuare, tendenti alla promozione della reale immagine del vino italiano come prodotto di qualità?

Volevamo ancora far rilevare che nel disegno di legge n. 875, all'esame della Commissione agricoltura questa mattina, si prevede un onere di 75 miliardi di lire da stanziare ancora in questo comparto e che l'onorevole Satanassi alla Camera — del resto è del nostro Gruppo — ha invitato il Governo ad emanare un provvedimento per destinare 45 miliardi in conto interesse a favore delle cantine sociali per lo stoccaggio dei vini pregiati.

In che relazione questi stanziamenti sono o possono essere con la legge quadrifoglio che dal 1979 al 1982 stanziava appena 40 miliardi per il settore vitivinicolo ogni anno? In che relazione e proporzione sono gli inter-

venti che sono stati proposti? Tra l'altro sarebbe anche interessante sapere l'entità della spesa che il provvedimento comporterà e se non sia il caso di esaminare anche l'alleggerimento del mercato utilizzando queste decine di miliardi che vengono richiesti o altri miliardi che possono essere recuperati nel bilancio dello Stato per un contributo da stabilire per ogni litro di vino venduto, per poter smaltire alcuni milioni di ettolitri che sono giacenti.

Infine, riallacciandoci a quanto detto a proposito degli scambi con l'estero, tra i paesi del Nord e del Sud e dell'Ovest e dell'Est, riteniamo che alcune di queste vie debbano essere più battute di quanto non sia avvenuto finora, in relazione anche agli scambi che avvengono a livello di altri prodotti (ci riferiamo ai prodotti dell'industria). Alcuni dicono che questo non è sempre possibile per gli interessi dell'industria, ma gli alti costi e le carenze dell'alimentazione sono un ostacolo anche allo sviluppo industriale diffuso, mentre i costi dell'industria alimentare sono alti a causa delle distorsioni che avvengono nell'approvvigionamento di materie prime e contribuiscono indubbiamente all'aumento dell'inflazione.

Concludendo, chiediamo spiegazioni anche su un certo vuoto, che a noi sembra ci sia, entro il quale girano le strutture ministeriali di alcuni ministeri che dovrebbero operare di concerto, come di concerto operano per sottoporre al nostro esame questi provvedimenti, quali i Ministeri del commercio estero, dell'industria, delle partecipazioni statali, oltre a quello dell'agricoltura.

Si parla di programmazione, si elaborano anche documenti, come quello al quale abbiamo fatto riferimento, ma poi all'atto pratico di programmazione se ne fa poca. Ecco perchè vorremmo avere spiegazioni in merito alle considerazioni avanzate in questa sede e comunque nella relazione che la Commissione questa mattina ha deciso di chiedere al Ministero — vi ha fatto riferimento anche il senatore Mineo nella sua relazione — per un dibattito e le decisioni conseguenti per contribuire a ridurre il passivo della bilancia alimentare del nostro paese

che nei primi mesi del 1980 è passata dai 1.774 miliardi del corrispondente periodo del 1979 ai 2.473 miliardi, secondo dati resi pubblici dall'ISTAT, con un aumento di ben 700 miliardi.

Sono problemi non facili da risolvere, ce ne rendiamo conto, come quello di un sistema di controllo sui prezzi ai quali si è riferito l'onorevole sottosegretario Pisoni questa mattina, che devono essere però affrontati in modo nuovo negli anni '80 per fronteggiare problemi così acuti che abbiamo nell'agricoltura, nell'economia nazionale, che sono sottoposti all'esame delle Camere, tenendo conto che la distillazione, come è stato affermato anche dall'onorevole Pisoni, provoca una perdita di ricchezza e che non si deve aggiungere danno a danno e, quindi, bisogna che il Governo con le forze sociali trovi le forme nuove con l'appoggio delle forze politiche (in questo caso non mancherà l'appoggio da parte nostra) per intervenire a favore dei produttori di vino, dell'economia nazionale e quindi per contribuire anche per questo aspetto a far uscire il paese dalla crisi. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

M I N E O, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E. Stante l'assenza dall'Italia del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è presente il sottosegretario Pisoni, che ha facoltà di parlare.

P I S O N I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come già il relatore ha illustrato, il decreto-legge che si presenta ora per la conversione tende a rendere possibile e a porre in essere di fatto

quell'aiuto che ci viene dalla distillazione speciale agevolata in base all'articolo 15 del regolamento di base comunitario.

Ritengo che non sia necessario in questa sede riprendere tutto il discorso sul settore vitivinicolo, anche se ravvisiamo la necessità di un approfondimento; ma, come ho già annunciato in Commissione stamattina, c'è una richiesta da parte della Commissione al

ministro Marcora perchè faccia in quella sede una esposizione completa di tutte le difficoltà, nonchè delle prospettive di questo settore per proporre anche eventuali rimedi e comunque per dibattere assieme le soluzioni possibili.

In questa breve replica, mi limiterò ad accennare ad alcuni aspetti inerenti al decreto in esame.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

(Segue P I S O N I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste). Come ho accennato all'inizio, le distillerie non sarebbero state in grado di distillare il vino accompagnato dall'aiuto comunitario se non avessero avuto anche la garanzia dell'acquisto, da parte dell'AIMA, dell'alcool che dalla distillazione ne sarebbe derivato. Infatti il mercato dell'alcool in Italia oggi è estremamente pesante. Noi lamentiamo ancora la giacenza di 700.000 ettolitri di alcool derivati dalla distillazione straordinaria del 1976.

In occasione degli incontri che abbiamo avuto con le parti sociali abbiamo anche ipotizzato, contrattato e previsto un piano di assorbimento dell'alcool giacente, nonchè dell'alcool di nuova produzione, perchè un immobilizzo è uno spreco di fondi.

Già ho detto stamattina che la distillazione dell'alcool per fini non propri è una riduzione di ricchezza.

In questo contesto noi abbiamo ritenuto di non opporci alla richiesta che ha presentato l'onorevole Satanassi alla Camera di aggiungere un comma all'articolo 1 in cui si prevedesse il conferimento dell'alcool allo stato greggio all'AIMA e non allo stato di buongusto. Voglio già anticipare, a questo punto, che purtroppo il recepimento della proposta Satanassi rende necessario un altro emendamento correttivo da parte del Governo.

In caso contrario rimarrebbero scoperti in questi 4 mesi circa di validità dei due decreti legge tutti gli interventi che i distillatori hanno fatto producendo alcool buongu-

sto, i quali non vedrebbero acquistato il prodotto da parte dell'AIMA. Annuncio quindi che il Governo presenta un emendamento aggiuntivo al comma secondo dell'articolo 1 così formulato: resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buon gusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Possiamo presentare questo emendamento avendo avuto la garanzia da parte della Presidenza della Camera che di fatto la legge di conversione potrà essere nuovamente discussa alla Camera domani, essendo l'ultimo giorno per la conversione di questo decreto.

Per ritornare ai temi di ordine generale giova ripetere che questo ovviamente è un intervento di carattere congiunturale e non strutturale. Gli interventi di carattere strutturale sono stati fatti nel programma vitivinicolo della CEE che entra in applicazione ora e darà i propri frutti fra qualche anno, non immediatamente. Tale piano, come tutti loro sanno, prevede il divieto di impianti e di reimpianti, prevede l'aiuto alle strutture, prevede l'aiuto all'abbattimento di vigneti, prevede praticamente una riduzione della produzione di vino ed una migliore qualificazione del prodotto.

Ci rendiamo conto che questo è quindi un provvedimento congiunturale. D'altronde esso è necessario per tentare di portare un minimo di vivacità all'interno del settore vitivinicolo che è spento da molto tempo. Fino a questo momento noi abbiamo avuto di-

versi interventi per le distillazioni. Abbiamo distillato 4 milioni di ettoltri circa come garanzia di buon fine per l'annata scorsa; abbiamo distillato mezzo milione di ettoltri di vino derivante dall'uva da tavola; abbiamo distillato 3 milioni di ettoltri con la prima distillazione straordinaria e ora ci apprestiamo a distillare circa 3 milioni e mezzo di ettoltri con la distillazione che vede concludersi i contratti in questi giorni, avendo ottenuto una ulteriore proroga dalla CEE sia nella stipula dei contratti stessi sia anche nella distillazione del vino.

Noi avremo, alla fine dell'anno — secondo calcoli approssimativi: non è possibile farli più dettagliati — un'eccedenza rispetto agli anni passati dai 10 ai 15 milioni di ettoltri di vino; e questo comporterà anche una grave difficoltà per le cantine sociali. Questa difficoltà verrà ulteriormente aggravata se la vendemmia in corso, come si preannuncia, sarà buona e speriamo anche di buona qualità. A tutt'oggi abbiamo molti milioni di ettoltri di vino stoccato ma non ci preoccupa molto lo stoccaggio a breve termine, 3 mesi, quello assistito dall'intervento della Comunità; ci preoccupa lo stoccaggio a lungo termine, quello assistito dalla garanzia di buon fine che vede stoccati a tutt'oggi poco più di 10 milioni e mezzo di ettoltri di vino. Noi riteniamo di poter ottenere dalla Comunità la distillazione di tutto questo contingente nel caso in cui il mercato non dovesse riprendere nell'autunno e avessimo bisogno di alleviare le giacenze.

Nella prospettiva, come qualcuno ha avanzato, dell'allargamento della Comunità, anche il problema del vino si pone ancora in termini allargati — e lo dobbiamo vedere in questi riflessi — come allargamento della stessa normativa che regola il settore del vino nella Comunità e per quanto riguarda tutta la vinificazione nonchè la commercializzazione. È in questo senso che ci siamo mossi anche negli ultimi Consigli agricoli europei. Si è parlato assai della riforma dell'AIMA e della sua capacità di sovvenire alle necessità del momento. Io voglio ricordare che il Governo, dal canto suo, aveva, anche nella legislatura scorsa, presentato un suo progetto di riforma dell'AIMA. Quin-

di anche il Parlamento nelle sue due Camere deve regolare i propri lavori al fine di consentire l'approvazione di questi progetti, sia pur adeguandoli a quello che ritiene essere il migliore assetto possibile. Ma fin tanto che si ripropongono queste riforme ed esse non procedono non possiamo assolutamente fare carico all'AIMA anche di compiti non assolti.

Un altro grave problema che è stato sollevato più volte e che ritorna in questi giorni nei dibattiti è quello della sofisticazione. Sappiamo che c'è un alto livello di sofisticazione, che però non siamo in grado di quantificare. La lotta alla sofisticazione si fa con gli strumenti di cui si dispone. Sappiamo che ci sono tre organismi che lottano in particolare contro la sofisticazione, e non solo dei vini: il servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, la Guardia di finanza e il NAS che fa capo ai carabinieri. Hanno operato in modo intenso in tutto l'arco della stagione specie vendemmiale; hanno compiuto delle operazioni anche su vasta scala. Sappiamo però che ci sono ancora fasce di sofisticazione che sfuggono. Bisogna che anche qui si giunga al potenziamento degli uffici, in particolare della repressione frodi e che si mettano gli stessi uffici, sul piano operativo e dotandoli di personale sufficiente, in condizioni di far fronte alle necessità.

Per quanto riguarda la risoluzione della Camera che è stata approvata all'unanimità, dirò che gran parte dei punti contenuti in questa risoluzione già sono stati soddisfatti; altri punti proponevano degli obiettivi a lungo termine e per essi si è potuto solo avviare il discorso, come ad esempio la revisione della politica agricola europea, la revisione della politica per quanto riguarda lo zuccheraggio, tutto il problema delle accise. Sono tutti problemi sul tappeto alla cui soluzione stiamo attendendo.

Purtroppo dobbiamo constatare che in questo inizio di anni '80 abbiamo avuto una flessione sia nei consumi sia nelle esportazioni. Non siamo ancora in grado di quantificare in percentuale la diminuzione dei consumi, ma pare abbastanza elevata. Per quanto riguarda la flessione delle esporta-

zioni, dobbiamo dire che si aggira sul 40 per cento rispetto allo scorso anno. Dobbiamo notare tra parentesi che lo scorso anno si è registrato il *record* delle esportazioni perchè abbiamo esportato per quasi venti milioni di ettolitri.

L'ICE e il Ministero dell'agricoltura operano di concerto per campagne promozionali all'estero al fine di incentivare i consumi. L'ICE impiega più di metà dei fondi di cui dispone per promozione dei consumi nel campo vinicolo. E anche i fondi della 984, la legge quadrifoglio, sono impegnati in questo senso e sono spesi direttamente dal Ministero dell'agricoltura attraverso l'ICE proprio per la necessità di armonizzare gli interventi e per non polverizzarli. Ovviamente la grande produzione che si è avuta all'estero e i fenomeni di recessione e di crisi che si appalesano non sono tali da consentirci ottimismo in ordine agli aumenti possibili di consumi di vini italiani all'estero.

Per quanto riguarda il credito che era già stato annunciato dal Ministro dell'agricoltura, voglio ribadire ancora qui che il Ministero dell'agricoltura sta attendendo la copertura di un provvedimento che è teso ad assicurare alle regioni una quantità sufficiente di credito per poter sovvenire le cantine al fine di consentire loro di fare i bilanci e di pagare la produzione dell'anno passato. Stiamo operando su questi due settori: innanzitutto per assicurare i fondi necessari per pagare i produttori e per fare i bilanci delle cantine e in secondo luogo per recuperare gli spazi sufficienti per collocare la vendemmia che stiamo preparando. Per questo secondo obiettivo, cioè per preparare gli spazi, facciamo le distillazioni in corso; nell'altro senso è sempre intenzione del Ministero dell'agricoltura proporre...

S C A R D A C C I O N E . Ricostruire le cantine!

P I S O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ricostruire le cantine ritengo che sarebbe un errore in questo momento perchè abbiamo avuto una flessione. In un piano generale di ristruttura-

zione non possiamo immaginare di incentivare la produzione di vino; per quanto riguarda le giacenze, esse sono collegate con tutto un problema di credito, con la possibilità quindi di pagare al produttore, perchè non possiamo immaginare che il produttore abbia un'esposizione che va oltre un anno, un anno e mezzo come succede in questo momento.

Con queste osservazioni, signor Presidente, mi auguro che gli onorevoli senatori vogliano dare il loro consenso alla conversione del decreto-legge, accettando anche l'emendamento proposto dal Governo che, come ho detto prima, ha trovato da parte degli uffici della Camera l'assicurazione che verrà posto in votazione domani e quindi in tempo utile per la conversione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, sono aggiunte le seguenti: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari.

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento che si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: « mercato interno » aggiungere le altre: « ; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1. 1

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato già illustrato dal Governo nel corso della discussione generale. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere.

M I N E O , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi » (991) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, re-

cante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che il senatore Berlanda sarà sostituito, in qualità di relatore, dal senatore Beorchia. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Granzotto. Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la materia che è l'oggetto dell'odierno provvedimento è fondamentale regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 282. È un provvedimento emesso come delegato in virtù della legge delega n. 346 del 1974. Che cosa prevede questo decreto del Presidente della Repubblica del 1975? L'introduzione di misuratori meccanici per i prodotti petroliferi estratti da impianti di lavorazione o depositi per le due aree dei petroli immessi direttamente nel consumo e per quelli che vanno in movimentazione con bolletta di cauzione.

È da notare che questi secondi assorbono all'incirca il 70 per cento dei movimenti delle raffinerie che hanno depositi costieri. Il provvedimento prevedeva l'installazione di questi congegni entro il 7 luglio 1975, ma all'articolo 7 era prevista una proroga di due anni per comprovati e giustificati motivi. L'articolo 2 altresì introduceva una deroga all'obbligo di installare i misuratori per specifiche difficoltà tecniche. In luogo dei misuratori valeva, quindi, il sistema del serbatoio tarato.

Da questi primi elementi si evidenzia come gli operatori del settore avessero ben quattro anni di tempo per provvedere alla installazione del congegno. Ma non sono stati sufficienti ed è intervenuta prima una proroga tacita, uno slittamento di fatto del termine finale previsto dalla legge e, quindi, una proroga legalizzata, quella prevista dall'odierno provvedimento che ci apprestiamo a votare, con la fissazione di un termine al 30 ottobre 1980 e di un ultimissimo termine finale al 30 aprile 1982.

Il Gruppo comunista ritiene di dover svolgere nei confronti di questo provvedimento o in occasione di questo provvedimento una serie di critiche in ordine alla gestione del decreto del 1975, una serie di critiche in ordine alla procedura che si è seguita per arrivare al provvedimento di oggi e, infine, una serie di critiche in ordine alla politica complessiva del Governo nel settore considerato.

Per quanto riguarda la gestione, questa attiene all'istituto della proroga che da fatto episodico, particolare, è diventata un fatto generale con il comportamento del Governo, il quale ha dato luogo ad una prima proroga generalizzata alla fine del 1977, poi ad un'altra proroga a metà del 1978, il tutto attraverso provvedimenti amministrativi, ed infine a quella proroga tacita, di cui dicevo, perchè, non rispettata la scadenza del luglio 1979, si è atteso il novembre 1979 per arrivare ad un primo provvedimento legislativo.

Questa proroga generalizzata avrebbe trovato la sua giustificazione nelle difficoltà incontrate sul piano economico e sul piano valutario per l'approvvigionamento dei misuratori, nei tempi necessari per redigere i progetti e per ricevere le forniture, provvedendo quindi alla installazione.

Un atteggiamento, questo, che poi lo stesso Ministero smentiva nel momento in cui, più tardi, indicava l'impossibilità di far valere le difficoltà di carattere economico come motivi di carattere tecnico, atti ad ottenere la proroga.

Nel frattempo, mentre sono avvenute tutte queste proroghe nei vari modi, la domanda che ancora poniamo al Governo — perchè non mi pare che nè nella discussione alla Camera, nè nella discussione in Commissione si sia avuta risposta — è la seguente: quali responsabilità o ipotesi di responsabilità penali da parte di coloro che non hanno osservato la legge sono maturate in applicazione dell'articolo 23 del regio decreto del 28 febbraio 1939, n. 384, che — si sostiene — costituisce ancora oggi la sanzione di carattere penale rispetto a questa legge che ha introdotto i misuratori meccanici?

Non è che questa legislazione, risalente al 1939, alla luce dei provvedimenti del 1975 e dell'attuale provvedimento non presenti caratteri di non validità, di insufficienza restrittiva rispetto al campo penale che la legge del 1975 ha introdotto?

Un altro elemento riguarda la gestione della deroga, in dipendenza di specifiche difficoltà di carattere tecnico; ma anche qui si sono accampati i motivi più disparati, come ad esempio la mancanza di spazio per l'introduzione di misuratori talvolta di dimensioni consistenti, tali da legittimare la concessione da parte dell'amministrazione finanziaria della deroga alla installazione dei misuratori. Si sono ritenuti validi al riguardo i motivi di carattere prettamente economico, poi smentiti. Il fatto è che, in base a queste varie motivazioni, su 157 impianti, ben 88 hanno potuto usufruire della deroga.

Anche qui poniamo la seguente domanda al Governo: perchè non si è portato a conoscenza del Parlamento (c'è stata un'indagine da parte della Commissione alla Camera sotto forma di audizione) l'elenco di queste imprese, l'esistenza e quindi il campo di variazione di queste deroghe concesse dagli uffici finanziari? Ebbene, su tale gestione della proroga e della deroga, come interviene il provvedimento che oggi discutiamo? La prima osservazione è che il provvedimento in esame, rispetto a quello originario del Governo, è stato profondamente modificato dall'intervento della competente Commissione della Camera dei deputati: così il decreto-legge che oggi il Senato è chiamato a convertire in legge è il risultato del lavoro e degli elementi modificativi importanti introdotti dalla Commissione, che attendono e alla proroga e alla deroga.

Per quanto riguarda la proroga, il provvedimento fissa un termine ultimo e perentorio che non lascia più scampo, che è quello del 30 aprile 1982. A rafforzare la perentorietà del termine, è introdotto, modificato profondamente, il sistema delle sanzioni che vengono rese credibili: dalle 5 lire per quintale inizialmente previste, si passa, con il provvedimento, a 200 lire, con una apposita casistica circa i periodi di tempo cui

riferire queste sanzioni che man mano vanno aumentando, raddoppiando, eccetera.

Nell'iniziale decreto del Governo, il termine conservava tutta la sua elasticità, cosa che ha consentito al Governo di gestire, a sua volontà, le proroghe. Il provvedimento, così come emendato, modifica le sanzioni debolissime previste inizialmente dal provvedimento del Governo.

Per quanto attiene alla deroga, c'è una profonda modificazione, perchè viene fissato un termine di durata della concessione della deroga di due anni e viene altresì previsto che le imprese hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi mutamento che sia tale da incidere sulla deroga concessa e quindi eventualmente da farla venir meno in qualsiasi momento in cui si verifica questa modificazione.

Anche qui è stato introdotto un accurato sistema sanzionatorio, cioè quello previsto per la proroga, che dà forza sul piano di legge a questa limitazione dell'istituto della deroga. Prima non esisteva alcun termine perchè la deroga era senza scadenze e perchè non c'era alcuna garanzia di controllo, addirittura non vi era alcuna previsione di controllo su eventuali mutamenti che avrebbero potuto far venir meno il fondamento della deroga. Relativamente a questa deroga tuttavia riteniamo di dover esplicitare una riserva in ordine al provvedimento poichè rimane l'ambiguità della formulazione dell'autorizzazione prevista dalla legge del 1975, che già in questi anni ha consentito alle autorità ministeriali di gestire nel modo in cui ho detto prima questa deroga, con un evidente favore per i petrolieri.

Nel provvedimento si introduce ancora l'istituto della sospensione, in quanto prevedendosi che l'ufficio metrico e gli UTIF devono provvedere entro tre mesi all'omologazione ed alla rettifica dei misuratori, si stabilisce che avvenga una sospensione del pagamento delle penalità ove non intervenga tempestivamente nel termine la omologazione da parte dell'ufficio metrico. La causa di questa norma è l'acclarata impossibilità degli uffici metrici ad intervenire tempestivamente. A noi rimane tutta la perplessità sulla garanzia che la norma garantisca l'effettua-

tuazione del controllo sulla installazione dei misuratori entro i tre mesi, perchè anche gli UTIF si trovano in difficoltà. Pertanto c'è la possibilità che sorgano altri alibi per le imprese e che si abbiano delle proroghe tacite ulteriori, anche se qui evidentemente sarebbe chiamata in causa la responsabilità degli UTIF.

La realtà è che sono passati cinque anni dal provvedimento del 1975 e si deve ancora introdurre una serie di norme che hanno a giustificazione l'insufficienza o la indisponibilità dell'intervento degli uffici metrici e, io aggiungo, degli UTIF. Questo significa che non si è provveduto nemmeno parzialmente.

Ancora nella relazione per il programma di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria 1979-81, presentata dal ministro delle finanze Malfatti, a pagina 41 si legge che, nonostante il massiccio ricorso agli straordinari, negli UTIF vanno accumulandosi arretrati di adempimenti che indubbiamente facilitano le frodi.

Per quanto attiene alla procedura, osserviamo che questo è il quarto decreto emesso dal Governo in materia. Il primo è del 5 novembre 1979, a distanza di 5 mesi dalla scadenza della legge; il secondo è stato emesso il 30 dicembre 1979; il terzo il 13 marzo 1980, fino a quest'ultimo, il quarto, che ha la data del 16 maggio 1980. Però intanto è da rilevare il ritardo del primo decreto: c'è stata una vacanza tra la scadenza del termine e l'intervento legislativo del Governo. La seconda osservazione è che, considerati questi termini, c'era lo spazio per la presentazione, la discussione e l'approvazione di un disegno di legge, tenendo conto dei lavori che già erano stati compiuti dalla Commissione parlamentare.

Il terzo rilievo è che nel frattempo, oltre i decreti-legge, vi è stato addirittura il tentativo di introdurre un termine di proroga in modo surrettizio, in modo abbastanza spavaldo.

In quarto luogo è da notare, riferendosi non a questo provvedimento, così come è stato modificato dalla Commissione, ma al provvedimento originario del Governo, come la debolezza dei contenuti è proprio mi-

stificata dal ricorso al decreto. Quindi la procedura dei decreti non è solo un fatto formale ma ha e copre una sostanza di politica ministeriale e governativa.

Vi è infine il quarto gruppo di critiche: la politica del settore. Questo provvedimento va collegato ad un comportamento o a fatti generali della politica ministeriale in questo settore. La prima considerazione è: i misuratori, di cui al primo comma, cioè relativi ai prodotti petroliferi che sono immessi al consumo (altra domanda, signor Sottosegretario, già fatta a suo tempo e che non ha trovato risposta), sono stati tutti installati entro il termine? Non hanno creato problemi, difficoltà alcuna? Considerato che il termine scadeva nel luglio del 1977, ancora nell'anno 1977 e nell'anno 1978, come hanno messo in luce le inchieste giudiziarie, proliferavano nel nostro paese (questo infatti non si riferisce ad una sola città, ma a molte città) il contrabbando del petrolio e l'evasione fiscale. Allora chi è coinvolto ed è stato coinvolto in queste inchieste giudiziarie come si colloca o si collocava rispetto a questi obblighi di legge? Quali verifiche all'uopo si sono fatte e perchè non si è informato in modo esauriente il Parlamento su questo nodo di questioni? Questa informazione, infatti, non si è avuta nemmeno — me lo consenta, signor Sottosegretario — con la risposta all'interrogazione specifica sul caso di Treviso e di altre città che abbiamo svolto non molti giorni fa in quest'Aula.

Vi è una seconda osservazione. Parlavo di altri comportamenti e di altri fatti. C'è anche qui, tra tante, la vicenda del disegno di legge che porta il numero 1327 della Camera dei deputati e che contiene una nuova disciplina delle concessioni e una nuova disciplina per quanto riguarda le estrazioni e i trasferimenti, sempre dei prodotti petroliferi.

In questa proposta si prevede il divieto di trasferimento da deposito libero ad altro deposito libero, salvo eccezioni per i depositi aventi capacità superiori a 3.000 metri cubi e con particolari autorizzazioni. Credo che sia importante una norma di questo tipo perchè si collega al problema del con-

trabbando e delle evasioni fiscali e quindi al problema dei controlli.

Anche qui sono avvenute stranezze. Questa disciplina, comprendente il divieto di trasferimento, era contenuta nel decreto-legge del 14 settembre 1979, n. 438, poi in quello successivo del 12 novembre 1979, n. 579; e poi è scomparsa nei provvedimenti che contenevano interventi energetici come fra l'altro la limitazione ai periodi di riscaldamento.

Le due cose poi si sono separate. Una è diventata legge; questa parte invece, riguardante la disciplina delle concessioni e dei trasferimenti dei prodotti petroliferi, è scomparsa ed è riapparsa come disegno di legge presentato con il n. 1327, ripeto, alla Camera dei deputati. Quali sono gli elementi, legali e di fatto, che hanno indotto il Governo ad assumere questo atteggiamento molto strano?

La terza critica riguarda la necessità di andare ad una revisione complessiva delle modalità di accertamento e di riscossione delle imposte di fabbricazione, che è stata anche affermata dal ministro Reviglio in più occasioni. Questa coinvolge l'uso appropriato e corretto in questo settore della Guardia di finanza, uso che da una parte è inadeguato — ecco poi il fondamento anche di questo provvedimento sulla introduzione dei misuratori meccanici — ma dall'altro, come afferma lo stesso Ministero, dà luogo ad un sistema di controllo che è ormai in gran parte superato e che comporta un impiego eccessivo di personale della Guardia di finanza.

Vi è poi il problema dell'uso appropriato e corretto degli UTIF: per corretto intendo che si devono adottare tutti quei comportamenti che diano tranquillità e garanzia in primo luogo al Parlamento sulla funzionalità di questi uffici, perchè i problemi relativi anche alla dirigenza degli uffici stessi sono già stati sollevati in quest'Aula da altri colleghi con apposite interrogazioni.

Che cosa vogliamo fare, poi, in direzione di altre misure che sono necessarie per colpire la larga evasione fiscale relativa a questo prodotto? Per esempio, sono ancora mantenibili, sufficienti, validi i modi di si-

gillare le autocisterne e di effettuare i controlli doganali, posto che — e mi rifaccio ancora alle inchieste giudiziarie in corso — si è evidenziato che è possibile sottrarre, rompendo e ricostituendo i sigilli, il prodotto dalle autocisterne e che è possibile che autocisterne che avrebbero dovuto essere piene di carburante attraversino il confine essendo vuote?

Inoltre vi è il problema affrontato dal disegno di legge n. 1327, di cui dicevo, e cioè il problema della esistenza dei depositi SIF e dei depositi liberi, e va discusso se non sia opportuno andare a provvedimenti di fondo come l'abolizione dei predetti depositi. Questa è una problematica che sorge anche dalla inchiesta giudiziaria in corso e che ha evidenziato come sia larga questa fascia di contrabbando nei prodotti petroliferi, per cui una sola impresa, quella che ha dato origine a questo scandalo, l'impresa Brunello, è debitrice nei confronti dello Stato di ben 24 miliardi per tributi evasi. E bene ha fatto l'amministrazione dello Stato a costituirsi parte civile nel procedimento penale. Si dice che la parte di prodotti petroliferi oggetto del contrabbando sia all'incirca il 25 per cento dell'intero consumo nel nostro paese; il che ci porta quindi, al di là e al di sopra delle modeste, tutto sommato, imprese Brunello, all'esistenza, alla presenza delle grandi società multinazionali, le quali si servono di questi piccoli giocatori al contrabbando per una propria politica di evasione fiscale.

Quindi questo provvedimento dobbiamo considerarlo e valutarlo entro questo quadro di una politica generale perchè se non si accompagna a questo complesso di interventi anche questo provvedimento potrebbe forse in gran parte risultare inutile. Ecco quindi la necessità di superare le inadeguatezze ma anche le vere e proprie inadempienze da parte del Governo, che d'altronde si ricollegano alla politica petrolifera in generale svolta dal nostro paese in questi decenni: dalla unilateralità dell'approvvigionamento energetico alla disseminazione incontrollata di raffinerie e di depositi, dall'acquiescenza alla volontà delle multinazionali, in primo luogo per quanto riguarda il prez-

zo dei prodotti, alla tolleranza di situazioni che sono all'interno della stessa amministrazione ma anche esterne ad essa, nei rapporti cioè con ambienti delle società petrolifere ed anche con ambienti politici.

Queste profonde riserve e queste critiche non consentono al Gruppo comunista di votare a favore di questo provvedimento ancorchè esso sia stato positivamente e grandemente modificato dal lavoro del Parlamento, come lo stesso sottosegretario Colucci, con una obiettività da apprezzare, ha riconosciuto nelle sue conclusioni in Commissione finanze e tesoro.

Il Gruppo comunista quindi si asterrà dalla votazione di questo provvedimento richiamando fermamente il Governo alla necessità di svolgere una politica coerente che sia diretta a rimuovere gli ostacoli di ogni genere con uno sforzo soprattutto di volontà politica di operare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

B E O R C H I A , f. f. relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta del senatore Berlanda.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C O L U C C I , sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore per l'ampia relazione che ha presentato in sede di Commissione e che ha riproposto in Aula e ringrazio in modo particolare il senatore Granzotto per l'ampio, dettagliato, direi anche critico intervento che testè ha fatto e che dimostra come appunto nei due rami del Parlamento, sia in sede di Commissione che in Aula, sia stata sottolineata dagli intervenuti la delicatezza della materia in relazione al fenomeno delle evasioni fiscali. È proprio per combattere tale fenomeno che si è ritenuto necessario normalizzare la materia con l'installazione di misuratori tecnologicamente in grado di garantire la quantità del prodotto.

L'attuale provvedimento ha subito delle modificazioni positive — devo anche in questa sede sottolinearlo, come testè ha fatto il senatore Granzotto — grazie anche all'apporto e alle proposte dei Gruppi che il Governo ha recepito. Infatti il testo in esame presenta una normativa più precisa e rigorosa rispetto a quella contenuta nei decreti precedenti, prevedendo che la proroga sia limitata, come è stato ricordato, al 31 ottobre 1980, nonchè l'obbligo per le ditte di presentare entro termini rigorosi il progetto tecnico per l'installazione dei misuratori e di documentare l'ordinazione e l'acquisto dell'impianto. A tale proposito devo una risposta sia al relatore senatore Berlanda, che pose la domanda in sede di Commissione, sia al senatore Granzotto che testè l'ha ripetuta: hanno chiesto di conoscere, dalla scadenza della legge del 1979, la situazione delle varie aziende circa l'installazione dei misuratori. Devo dire che alla luce anche di un'indagine che abbiamo potuto compiere — indagine piuttosto macchinosa, comunque precisa e dettagliata — trenta erano gli impianti presso i quali erano installati, in data prossima alla scadenza del 7 luglio 1979 stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 32, i misuratori meccanici per l'accertamento dei prodotti petroliferi in cauzione movimentati mediante tubazioni, 40 erano gli impianti nei quali era in corso l'installazione di misuratori a quella data. Quindi allo stato attuale abbiamo una situazione che dimostra l'incidenza positiva che il provvedimento al nostro esame ha avuto sin dalla sua prima presentazione nel 1979. Nella situazione attuale si constata un quadro abbastanza soddisfacente. Abbiamo 121 misuratori volumetrici legalizzati, 141 in corso di legalizzazione (quindi già installati, già pronti per essere collaudati dai nostri uffici) e ben 49 in corso di installazione (si tratta delle aziende che già hanno fatto richiesta, hanno già presentato la relativa documentazione). Quindi le preoccupazioni che legittimamente sono state manifestate nell'altro ramo del Parlamento e nella Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento e anche testè dal senatore Granzotto mi pare

che possono avere una risposta soddisfacente.

Inoltre gli adempimenti che il provvedimento prevede sono garantiti, come qui è stato ricordato, anche da pene pecuniarie. Ed è evidente che dopo il 30 aprile del 1982 — data in cui dovrà comunque avvenire l'installazione di misuratori — non saranno più consentite operazioni di accertamento. Ciò significa che nell'impianto non potranno più essere introdotti nè potranno essere estratti prodotti petroliferi soggetti ad imposta in quanto, mancando i misuratori prescritti, non potranno essere eseguite le necessarie operazioni di accertamento. In pratica si verificherà l'impossibilità o l'inagibilità dell'impianto con la conseguente chiusura dello stesso. A tale proposito devo anche ricordare che appunto, non potendo avere l'impianto la propria agibilità, non si può prevedere evidentemente anche una penalità perchè essa presupporrebbe la possibilità di operare senza l'accertamento fiscale e ciò è escluso che possa verificarsi, a meno che non ricorra l'ipotesi della frode; ma in questo caso soccorre la norma citata dal senatore Granzotto dell'articolo 23 del regio decreto del 28 febbraio 1939, n. 384, con le successive modificazioni, che prevede per chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, da uno a cinque anni se la quantità dei prodotti petroliferi supera i venti quintali e quella della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate dal senatore Granzotto circa l'efficienza e quindi l'operatività degli uffici metrici e degli UTIF, purtroppo devo qui sottolineare in coscienza che il discorso si inquadra nel contesto di quella riforma dell'amministrazione finanziaria che sovente è stata sollecitata da tutte le parti, per cui il Governo si è impegnato a presentare quanto prima un disegno di legge all'esame del Parlamento. Comunque, anche secondo alcune valutazioni obiettive che sono state fatte, posso garantire che sia gli uffici metrici che gli UTIF sono già in grado di poter adem-

riere gli obblighi previsti da questa normativa.

Per quanto riguarda alcune irregolarità che oggi sono in modo particolare oggetto di esame della magistratura, devo ancora sottolineare che l'inchiesta giudiziaria in corso ha dato anche la possibilità al Governo di rispondere alle interrogazioni qui presen-

tate, sottoponendo all'esame di questo ramo del Parlamento tutti gli elementi in possesso del Governo, i compiti assolti dall'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza proprio per i casi cui faceva riferimento il senatore Granzotto e le iniziative assunte dal Governo a tale proposito.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze). Per quanto riguarda altri impegni circa la riscossione delle imposte di fabbricazione e altri provvedimenti che riguardano il settore specifico delle dogane e quello dell'imposta di fabbricazione in generale, mi pare che il Governo, e lo stesso ministro Reviglio, come ricordava appunto il senatore Granzotto, ha assunto impegni ben precisi davanti al Parlamento, che saranno assolti anche alla luce dei provvedimenti che il Governo ha presentato proprio in questi giorni e che sono oggetto di discussione nella Commissione competente anche in questo ramo del Parlamento.

Mi auguro di aver dato una risposta sufficiente all'intervento del senatore Granzotto, il quale ha posto anche altri problemi che sono collegati, ma che comunque esulano dal provvedimento al nostro esame. Nella sede opportuna avremo modo di meglio approfondire e quindi di dare anche quelle giuste e legittime risposte al senatore Granzotto per quanto riguarda la situazione complessiva della produzione petrolifera nel nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è soppresso.

(È approvato).

Art. 2.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

tenuto conto che la delega non appare — se non eccezionalmente — strumento legislativo opportuno per promuovere ed attuare — in forme ottimali — l'adeguamento della legislazione nazionale alle direttive CEE;

preso atto del cronico ritardo con il quale il Governo procede nel promuovere tale adeguamento, ritardo che — fra l'altro — si conclude con una legiferazione sovente affrettata adottata sotto l'urgenza di evitare le iniziative volte ad ottenere che il nostro paese sia dichiarato inadempiente davanti al tribunale comunitario,

impegna il Governo:

1) a procedere per il futuro con lo strumento del disegno di legge per realizzare l'adeguamento della legislazione nazionale alle direttive CEE, raggruppando le direttive stesse per materie omogenee, in modo da rendere possibile l'esame di merito nelle sedi competenti;

2) a presentare in tempi brevi al Parlamento un quadro complessivo delle direttive comunitarie già a mani del Governo ma non ancora trasmesse al Parlamento, precisando i criteri generali e i relativi tempi che il

Governo si propone di rispettare per giungere ad una prassi soddisfacente per l'adeguamento legislativo alle direttive comunitarie;

3) a portare all'esame del Parlamento, al più presto, il problema più generale dell'assetto istituzionale da dare ai rapporti fra Parlamento italiano e decisioni del Parlamento europeo.

9.554.1 URBANI, FELICETTI, DE SABBATA, CALAMANDREI

P R E S I D E N T E . Il senatore De Sabbata ha facoltà di parlare.

D E S A B B A T A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che il modo in cui si affronta il problema della Comunità europea, anche per il disegno di legge in discussione, è sempre un modo che richiama interesse, data l'importanza dello sviluppo della Comunità. Vorrei dire che non è ancora cessato un certo metodo non accettabile che è quello delle grandi disponibilità nelle dichiarazioni e di una minore disponibilità negli atti. Mi riferisco al comportamento del Governo.

È un metodo che in molti casi ha dimostrato una mancanza di unità nel Governo stesso che negli organi comunitari ha, più di una volta, dato il consenso per la formazione di direttive, venendo poi meno con l'iniziativa quando si è trattato di tradurle nel diritto interno.

Non occorre dire — credo — quanto questo nuoccia al prestigio internazionale. Siamo i più presenti di fronte alla Corte di giustizia o, talvolta, riusciamo ad evitare di stretta misura la chiamata di fronte alla Corte attraverso una rapida e tardiva introduzione nel nostro diritto delle norme che rappresentano l'attuazione delle direttive comunitarie. Questo non è un rilievo che si fa qui per la prima volta; fra l'altro, ci sono state altre occasioni in cui sono stati presentati — e lo vedremo — altri provvedimenti di questo genere.

Voglio aggiungere che oltre allo sviluppo della Comunità questo fatto nuoce — e lo vedremo più avanti — alla stessa certezza

del diritto, perchè crea un ventaglio ampio di interpretazioni. Ma più in generale questo rende precario il modo di presentarsi dell'Europa in quanto tale quando si cimenta in un rapporto politico unitario verso i paesi terzi. Con quale prestigio ci si presenta di fronte ai paesi terzi, se non si può esibire un minimo di coesione e di rispetto del trattato tra gli Stati membri? Dal dibattito conclusosi questa mattina sulla politica estera abbiamo sentito ripetere quanto sia importante questo tema in tutto il campo della politica estera, quanto peso possa esercitare l'Europa unita per conseguire lo sviluppo di tutto il mondo, specialmente del terzo e quarto mondo che ne hanno particolare bisogno e non solo nel proprio interesse, poichè il bisogno del terzo e quarto mondo coincide con l'interesse del mondo intero e insieme coincide con l'interesse dello sviluppo dell'Europa; e abbiamo sentito ripetere quanto l'Europa unita può aver peso per la distensione e la pace mondiale. Tutto ciò non è certamente meno influente per il nostro paese che, in nessun modo, oggi può essere scisso, per quanto riguarda il suo sviluppo, dal modo come si sviluppa l'Europa dalla sua integrazione nell'Europa. Certamente questa integrazione non deve avvenire in un modo qualunque: deve avvenire in un certo modo. Il modo come questo collegamento avviene — lo sappiamo bene — è molto importante, nè vogliamo questa sera discutere a questo proposito su questo testo. Credo che si possa comunque dire in modo concorde che una delle maniere peggiori e certamente sbagliate è il rifiuto o il ritardo di questa integrazione.

Per venire al provvedimento in esame, ci troviamo di fronte alla ripetizione di iniziative legislative del Governo; nel passato si sono avute diverse leggi analoghe al testo in discussione e voglio ricordare le ultime tre: quella del 13 luglio 1965, n. 871, quella del 13 ottobre 1969, n. 740, e quella del 26 novembre 1975, n. 748, che ha protratto al 31 dicembre 1979 il termine della delega al Governo per l'attuazione di un numero indeterminato di direttive, anche di direttive

non ancora adottate (vedremo che conseguenza può avere questo in ordine anche alla legittimità di questi provvedimenti e quindi il comportamento da adottare per evitare l'illegittimità costituzionale del provvedimento che stiamo esaminando).

Voglio soffermarmi su tali provvedimenti per giungere a comprendere come dobbiamo comportarci. Intanto, le tre leggi citate contenevano la delega non solo per attuare le direttive comunitarie, ma per attuare i trattati e le norme comunitarie, tra cui le direttive. I trattati hanno aperto problemi di fondo nel rapporto tra diritto internazionale e diritto interno e hanno aperto problemi anche nuovi, in generale, in rapporto alla Costituzione della Repubblica e in rapporto alle leggi di ratifica. Si è discusso a lungo sulla necessità e sul significato della ratifica e se dovesse essere fatta con legge ordinaria o costituzionale. Da qualche parte si è addirittura sostenuto un totale automatismo nell'attuazione delle norme del trattato e delle norme conseguenti all'attività delle autorità comunitarie.

Qui non è possibile nè utile forse fare un esame complessivo e analitico di un tema così arduo, ma credo non sia giusto neanche assumere un atteggiamento agnostico. Mi pare invece che possa essere utile lasciare che il dibattito si sviluppi e riservarsi di affrontarlo nel momento in cui si presenteranno situazioni nelle quali non sia possibile eluderlo e sia indispensabile decidere le questioni più spinose.

Per l'esame di questo provvedimento, basterà riferirsi ad alcuni punti fermi, individuabili nella giurisprudenza, nella dottrina, nella concreta attività politica dei vari Stati, e cominciare dal ricordare che la Corte di giustizia europea ha, in più occasioni, affermato l'applicabilità ai diritti individuali di certe norme del trattato e perfino di certe norme delle direttive. Le giurisprudenze nazionali, la nostra compresa, rimangono su questi temi contraddittorie: alcuni giudici rinviavano direttamente alla Corte di giustizia quando si pongono problemi di coordinamento, di conformità tra norme nazionali e norme europee, altri no, ma comunque è chiaro che — e neanche la giurisprudenza

della Corte di giustizia è arrivata a contraddire quanto sto per affermare — nonostante le formule contenute nel provvedimento di ratifica (che sono quelle tradizionali: « Piena e completa attuazione sia data » eccetera e poi la formula di inserimento nella raccolta delle leggi e dei provvedimenti della Repubblica) non possono avere diretta applicazione, ai fini dell'insorgenza dei diritti del singolo, quelle norme del trattato il cui contenuto non consenta questa conseguenza perchè riguarda i soli rapporti internazionali o perchè rinvia la propria applicabilità alla successiva adozione di atti specifici di diritto interno.

Pertanto vi è tutto un settore che abbisogna di interventi del legislatore interno perchè si abbia il trasferimento delle norme dall'ambito comunitario a quello interno. I punti fermi sono quindi questi: il regolamento deve considerarsi immediatamente in vigore nel diritto interno e si è giunti fino all'affermazione della illegittimità della legge di accoglimento nel diritto interno soltanto perchè questo può portare allo spostamento, apparentemente o no, del termine di entrata in vigore o per altre ragioni. Qui però bisogna aggiungere che anche quei regolamenti che abbiano una immediata applicabilità nel diritto interno possono richiedere provvedimenti di legge (bisogna aggiungerlo perchè il Governo non se ne dimentichi nè da questa parte viene un invito alla dimenticanza) quando l'attuazione del regolamento non sia possibile se non ci sono strutture organizzative tali da consentire il pratico vigore delle norme. In questi casi bisogna sopperire ancora una volta, con iniziative di diritto interno, alla istituzione della struttura organizzativa che rende possibile l'applicazione della norma regolamentare.

Rimane il fatto invece che per le norme contenute nelle direttive, esclusi i casi in cui vi sia diretta incidenza sui diritti individuali e quindi l'applicabilità diretta che qualche volta è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea, occorre la norma di diritto interno.

Da qui comincia tutta una serie di altre questioni. Questa norma di diritto interno può essere il contenuto di una delega del

Parlamento al Governo? E in caso affermativo in quali condizioni può esserlo? A questo punto ritorno ai tre provvedimenti di legge che ho citato e che, nella sostanza, sono stati provvedimenti di delega in bianco poichè hanno conferito un ampio potere al Governo, con una grave distorsione non solo dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno ma anche dei rapporti tra Governo e Parlamento. Questo è il punto che credo debba venire in evidenza questa sera.

Credo anche che si possa accedere all'opinione che il diritto comunitario, senza voler discutere se sia un terzo genere tra il diritto interno e il diritto internazionale, abbia delle caratteristiche particolari e tenda a rafforzarle sempre di più nel senso di una sua autonomia per cui si rende necessaria la ricerca di norme interpretative particolari.

Ma senza affrontare a fondo questo problema, mi pare che dobbiamo farci forti di questi principi che richiedono comunque l'intervento del legislatore interno per l'adozione delle direttive per vedere quali possono essere le conseguenze.

E qui mi pare di giungere ad un punto politico costituzionale di importante rilevanza: se vi sono deleghe con principi direttivi in bianco, la conseguenza è che per il modo come si producono le direttive comunitarie il Governo partecipa, come unico titolare di questo potere, alla formazione di queste direttive; poi prende delega in bianco per la sua attenzione nel diritto interno ed in tal modo il Parlamento risulta completamente scavalcato e la funzione legislativa stravolta. A questo punto si può riprendere la discussione su cui tanta dottrina e giurisprudenza si sono esercitate: il trattato ratificato ha una rilevanza costituzionale tale da sostituirsi alla Costituzione, come talvolta è stato sostenuto — ed è stato chiaramente contestato anche a più riprese dalla mia parte politica — oppure, anche se non si sostituisce alla Costituzione, può con essa entrare in contrasto e prevalere sulle altre norme della Costituzione perchè trova il suo fondamento negli articoli 10 e 11 della Costituzione stessa?

A questo proposito va ribadito che non è possibile pensare che il trattato della Comunità europea abbia soppiantato l'impianto costituzionale fino al punto di consentire al Governo una sfera così grande di potere legislativo da riuscire praticamente a sfuggire non solo al controllo del Parlamento ma proprio alla competenza costituzionale del Parlamento. È vero che l'attività politica del Governo che propone e forma le direttive nelle sedi europee deve essere politicamente controllata dal Parlamento, è vero che anche le leggi citate di delega in bianco contenevano la previsione di una Commissione intercamerale di 15 deputati e 15 senatori per l'emissione di un parere, peraltro, come sempre, obbligatorio ma non vincolante, ma è anche vero che di fatto noi abbiamo avuto un'evasione di sostanza del Governo rispetto alla possibilità di controllo del Parlamento nel momento in cui partecipava alla formazione delle direttive comunitarie ed è anche vero che nell'attuazione delle direttive non molto hanno contato queste Commissioni.

Certo si dovrebbe andare anche alla ricerca di quanto siano valse queste leggi, perchè ho citato le date del 1965, del 1969 e del 1975, ma le date delle direttive che sono contenute nel provvedimento oggi in discussione risalgono fino al 1964, il che vuol dire che di queste deleghe un uso completo non è poi stato fatto. Ed è anche questo un fatto abbastanza risibile che ci riporta al discorso circa la coerenza del Governo che fa tante dichiarazioni di europeismo e che poi nella pratica manca agli atti concreti, tant'è vero che non ha usato neanche i poteri che gli sono stati attribuiti. O forse dobbiamo chiederci se nel momento in cui è andato per usarli non si è lui stesso chiesto se questa delega in bianco non fosse davvero un eccesso costituzionale?

Fatto è che tutta questa questione porta ad un punto essenziale: quello che bisogna rivedere in modo deciso, ridiscutere ampiamente i rapporti tra il Parlamento e il Governo a proposito della produzione della normativa comunitaria e della sua attuazione. Questo è tanto più urgente in quanto un certo recupero di democraticità, diciamo così, generale ci può venire dall'intervento del

Parlamento europeo, oggi direttamente eletto.

Il Parlamento europeo ha sempre contato molto poco nella formazione delle direttive comunitarie; qualche volta, e per direttive più importanti, è tenuto ad emettere pareri, che però non sempre vengono seguiti. D'altra parte non è possibile affidare al Parlamento europeo tutta l'attività di produzione delle direttive perchè occorre un raccordo con i Governi che rappresentano gli ordinamenti giuridici nazionali e comunque le esigenze politiche nazionali, per cui occorre ridiscutere il rapporto fra Consiglio dei ministri europeo e Parlamento, fra Commissione europea, Consiglio dei ministri e Parlamento europeo, e occorre ridiscutere, ritrovare nuovi rapporti e nuove regole di gestione e di incontro fra Parlamento nazionale e Governo nazionale, perchè sia più controllabile da parte del Parlamento il comportamento generale del Governo in tutta questa attività legislativa che compie e che esercita a livello europeo. Questa è questione di grande importanza, che va proprio in questa sede richiamata, nel momento in cui il Governo torna a chiedere una delega per l'attuazione delle direttive comunitarie. E qui arriviamo a come possiamo oggi evitare — e mi sembra questione di grande rilievo — che la delega sia ancora una volta in bianco, perchè rimangono gli elementi di questa delega in bianco (e in questo, signor Presidente, vengo illustrando anche gli emendamenti che ho presentato e che sono legati a tutto il discorso che vengo facendo), anche se vi sono novità.

Qui è opportuno vedere queste novità e quello che invece di queste novità non è sufficiente per evitare che la norma abbia un carattere in bianco. La legge del 1965 n. 871 e quella del 1969 n. 740 concedevano la delega secondo i principi direttivi contenuti nei trattati. Venivano poi aggiunti ai principi direttivi contenuti nei trattati i principi direttivi contenuti nella decisione del Consiglio dei ministri europeo del 21 aprile 1970 adottata a Lussemburgo. La legge 26 novembre 1975 ha invece come contenuto la sola proroga del termine al 31 dicembre 1979.

Quindi i principi e i criteri direttivi per la legislazione di delega che è stata in vigore fino al 1979 si riferivano ai trattati europei e alla decisione del Consiglio dei ministri adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970. Il nuovo testo è invece diverso perchè si riferisce ai criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare.

Sembra di leggere in questo una preoccupazione del Governo, ma la soluzione non è migliore di quella precedente perchè si tratta sempre di una confusione fra l'oggetto, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 76 della Costituzione e di una confusione fra il diritto comunitario e il diritto nazionale.

Il Governo ha dimostrato di avere anche un'altra preoccupazione, quella della delimitazione dell'oggetto, includendo nella legge di delega per la prima volta l'elenco delle direttive da attuare; e questo è certamente un passo avanti di cui si deve dare atto. Bisogna però aggiungere che questo elenco è un po' troppo ampio perchè è troppo eterogeneo e la eterogeneità non consente l'adozione di principi e di criteri direttivi, per cui questo elenco è da rivedere; in tal senso è proposta in un emendamento l'esclusione di tutta una serie di direttive che è dovuta alla necessità di delimitazione dell'oggetto collegata alla necessità di precisare in qualche modo i principi e i criteri direttivi.

Come è possibile — ecco il punto dei principi e dei criteri — pretendere di prendere i criteri direttivi dalle norme dei trattati o dalle direttive com'è in quest'ultimo disegno di legge quando il rispetto di quei principi è proprio l'oggetto della delega che deve appunto attuare nel diritto interno le norme dei trattati secondo lo spirito dei trattati e secondo lo spirito delle direttive? Ci si deve chiedere perchè si devono attuare le direttive nel diritto interno. Perchè il diritto interno non è conforme alle direttive e perchè nell'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario vi è un ampio margine di discrezionalità che riguarda l'ordinamento interno e non l'ordinamento comunitario. Il compito è quello di adeguare il diritto interno al diritto comunitario. Certo questo compito deve svolgersi nell'ambito dei principi stabiliti

nelle direttive comunitarie, ma queste non possono bastare per dare indicazioni al Governo e per risolvere il rapporto tra Parlamento e Governo che è stabilito nell'articolo 76 della Costituzione repubblicana.

E mi spiego subito con grande facilità: quando vi sono delle direttive che stabiliscono che, per esigenze interne dello Stato membro, si possono stabilire delle deroghe (e deroghe sono in ampia misura previste in molte delle direttive indicate nel testo), quando si prevede che, per esempio, si può ritardare l'attuazione delle direttive per 10 anni o per un altro termine, ebbene a quali principi della normativa comunitaria deve riferirsi il legislatore delegato? Chiaramente a nessun principio, perchè se è consentita la deroga, se è consentito l'allungamento del termine, questa possibilità dovrà essere utilizzata secondo le esigenze del diritto interno, secondo quindi principi e criteri che debbono essere previsti dai principi direttivi della legge di delega.

Qui è da chiarire che la Corte costituzionale raramente si è pronunciata su questa questione perchè tutti gli incidenti sollevati di fronte alla Corte costituzionale hanno riguardato in generale la difformità delle norme delegate rispetto alle norme della legge delegante. Alcune pronunce però ci sono state e queste pronunce hanno chiarito che il provvedimento di legge che dà delega può essere incostituzionale, in mancanza di principi e di criteri direttivi.

Questo, per esempio, lo ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale 16 gennaio 1957, n. 3: « se la legge delegata non contiene anche in parte i cennati requisiti » (cioè i requisiti del limite dei principi e dei criteri direttivi e del tempo e degli oggetti definiti) « sorge il contrasto tra norma dell'articolo 76 e norma delegante denunciabile al sindacato della Corte costituzionale », si intende dopo l'emanazione della legge delegata. In altri termini, quando il Governo emana la legge delegata, se il delegante ha mancato di fissare i principi e i criteri direttivi corre il rischio di vedersi impugnata la legge delegata. La larghezza del Parlamento, signor Ministro, non salva il Governo. Se il Parlamento dà una delega in bianco, la norma delegata

poi emanata dal Governo può essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale non solo per difformità della norma delegata dalla norma delegante, ma perchè la norma delegante non contiene i principi direttivi: per questo solo fatto può essere impugnata; così ha riconosciuto la Corte costituzionale.

E la Corte costituzionale ha anche stabilito con la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 che i limiti stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione sono limiti minimi e ha aggiunto che sebbene taluno affermi che gli atti troppo vincolati non potrebbero avere forza di legge « tuttavia è da osservare che non vi sono riserve di nessun tipo a favore del Governo ». Quindi non vi può essere illegittimità delle norme deleganti per eccesso di rigore. La illegittimità costituzionale può derivare soltanto dalla insufficienza di rigore, non dall'eccesso. E non si sta discutendo di una questione secondaria. Si sta discutendo di una questione — lo ha ricordato la stessa Corte costituzionale — che distingue, soprattutto lo distingue nella nostra storia, un regime democratico da un regime non democratico. Qui mi riferisco proprio alla legge n. 100 del 1926, quella legge famigerata che ha consentito al regime fascista di emanare norme delegate senza rispetto di principi e di criteri direttivi. La Costituzione prevede quindi l'articolo 76 — ed ampio fu il dibattito nella Assemblea costituente a questo proposito — proprio per impedire che il Governo attraverso una delega in bianco possa assumersi ogni iniziativa legislativa e sopraffare il Parlamento nell'esercizio del potere legislativo. Non è quindi questione di poco conto il rifiuto che viene da questa parte a concedere delega in bianco. È un rifiuto totale, un rifiuto che è stato ripetuto in tutte le occasioni e in tutti i dibattiti relativi a queste leggi, dall'onorevole Galluzzi, dall'onorevole Guidi, dal senatore Li Vigni, per ricordare alcuni parlamentari comunisti che su questo in passato si sono impegnati.

In questa occasione si ribadisce, quindi, con fermezza questo principio: la necessità che la delega sia strettamente vincolante per il Governo se si vuole rispettare la Costituzione repubblicana, se si vuole evitare che nelle sedi comunitarie il Governo aggiri il po-

tere legislativo del Parlamento prendendolo alle spalle. È già tanto il potere che ha di formulare direttive che poi il Parlamento è obbligato ad attuare! Ma togliere anche quella discrezionalità che il Parlamento ha nell'attuazione è veramente del tutto inaccettabile. Ecco perchè il provvedimento di legge va emendato ed ecco perchè in questo dibattito è stata presentata la mozione che verrà successivamente illustrata e che richiama il Governo a queste necessità.

Comunque principi e criteri direttivi vanno stabiliti e, nell'impossibilità di farlo in questo momento per tutta le congerie delle direttive che sono state elencate nel testo che stiamo esaminando, l'emendamento 1.2 vuole indicare quali sono le direttive da stralciare. Il criterio è stato proprio quello di stralciare quelle direttive che lasciano margini di discrezionalità nella loro attuazione, margini che non possono essere riferiti nel loro uso a criteri della legislazione e della normativa comunitaria, ma che devono trovare una autonoma direttiva nazionale. Direttiva o criterio ritengo che siano la stessa cosa: si tratta di una endiadi che non ha bisogno di essere particolarmente esaminata. Si tratta in sostanza di definire quali sono i principi, ossia i criteri, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Allora, tutte le volte che vi è un'ampia facoltà discrezionale occorre che la direttiva venga esclusa dalla delega: l'elenco contenuto nell'1.2 riguarda appunto direttive di questo tipo, nelle quali è concesso al paese membro di stabilire quali sono i limiti o i tempi entro i quali certi valori e vincoli possono essere decisi e si lascia appunto un ampio campo di attuazione. Si tratta poi di precisare i criteri direttivi in senso molto stretto per tutte le altre direttive, richiamando il Governo alla necessità di tradurre nel diritto interno — cosa che è comunque necessaria perchè così è previsto anche dai trattati europei — solo quelle norme che non possono essere derogate e che quindi anche il Parlamento sarebbe necessitato ad accettare e accogliere escludendo, invece, modificazioni o innovazioni diverse da quelle norme inderogabili. Il Governo ha, in altri termini, il compito di epurare le direttive di tut-

te quelle parti che non riguardano il diritto interno, che non hanno incidenza diretta sullo stesso e, poi, di introdurre le direttive così epurate nel diritto interno, ma non di modificare il diritto interno in occasione di questo trasferimento della norma comunitaria sullo stesso. Sembra una direttiva rigida, ma il Governo deve essere avvertito: non c'è limite alla rigidità da parte della Costituzione. Ci può essere un limite politico, perchè si può osservare che la delega non è in questo modo utile; ritengo invece che, poichè rimangono circa 50 direttive che possono essere rapidamente messe in esecuzione dal Governo, la delega sia ugualmente utile, mentre si possono rapidamente presentare progetti di legge per gruppi di direttive che possono essere velocemente esaminati dal Parlamento. Ripeto però che il Governo deve essere avvertito che, se esce dai limiti della delega o se, pur rimanendo entro questi limiti, compie un'attività legislativa che eccede l'articolo 76 della Costituzione, la delega non sana questa illegittimità costituzionale e si troverebbe costretto a ripresentare di nuovo, di fronte a decisione della Corte costituzionale, iniziative legislative, facendo ulteriormente tardare l'attuazione delle direttive stesse.

È raccomandando l'accoglimento degli emendamenti presentati che concludo questo intervento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F O R M A , relatore. Penso che non vi sia gran che da replicare se non per confermare — in parte — quello che ha detto l'oratore precedente, all'inizio del suo discorso. Alcune delle cose da lui dette erano già state sottolineate nella relazione; cose che da tempo, direi da legislature (come risulta dall'elenco che ci è stato fatto di leggi presentate e non completamente attuate) sono ripetute in quest'Aula.

L'oratore ha dato anche una interpretazione, che non può non trovarci consenzienti, dell'articolo 189 del trattato il quale distingue molto chiaramente i regolamenti, diretta-

mente applicabili, dalle direttive. In materia di direttive l'articolo 189 recita testualmente: « Vincola lo Stato membro » — ma naturalmente — « ferma restando la competenza dello Stato membro stesso per quanto riguarda la forma ed i mezzi di attuazione ».

La direttiva, però, è sempre obbligatoria in tutti i suoi elementi.

La preoccupazione di carattere costituzionale che ci è stata avanzata è indubbiamente una preoccupazione che ci sta davanti e che è stata davanti alla Giunta per gli affari europei quando ha esaminato questo provvedimento.

Mi pare che non sia il caso — ed in questo concordo ancora con il precedente oratore — di approfondire qui principi giuridici per l'applicabilità nel diritto nazionale delle norme che scaturiscono da un trattato e, tanto meno, di approfondire qui le norme ed i principi che, secondo la Costituzione, regolano l'attuazione dei trattati. Qual è la svolta pericolosa, la conseguenza temuta non solo da una parte? La conseguenza che ha portato anche recentemente a negare la delega per l'attuazione di certe direttive è quella di una uscita dal binario imposto dalla Costituzione da parte della legislazione nazionale, attraverso un'imprecisione della delega. Però, la stessa diversità di procedure adottate nei vari paesi membri — non solo di procedure, ma di competenze — mentre da una parte conferma la necessità di attuazione attraverso quei mezzi che ogni legislazione nazionale pone per l'attuazione del trattato e delle cose accettate attraverso la ratifica dello stesso, dall'altra conferma che, usando i mezzi che la nostra legislazione pone al servizio del Parlamento per l'attuazione delle direttive europee, non si rischia di uscire dalla Costituzione, a meno che non si vada oltre quei principi che reggono in via generale il nostro diritto e che sono sanciti dalla Costituzione stessa.

Io direi che — per vero — la preoccupazione di determinare la delega ed i suoi limiti è accentuata nel testo che ci è stato presentato; più accentuata di quanto non fosse nei testi del 1965, del 1969 e del 1975. Direi che il rischio di una confusione tra i diversi

rapporti che regolano l'attuazione di quello che per noi è un obbligo non sia da temere.

È stato chiesto: come attuare i principi delle direttive in un diritto che ha le sue caratteristiche ed i suoi insormontabili principi, quando queste direttive talvolta non rispettano questi insormontabili principi e queste sue caratteristiche? Se il delegato, il Governo, nell'attuare la delega che il Parlamento gli dà, andasse oltre questi principi, violerebbe norme costituzionali. Di più: se andasse, al limite, senza violare norme costituzionali, contro la situazione reale del paese, se non stabilisse i necessari tempi, le dovute misure, porrebbe in gravi difficoltà i nostri operatori e l'intero paese.

A noi non sembra che questa sia una delega in bianco, anche perchè (è una novità che l'oratore precedente ha sottolineato molto opportunamente) alla proposta della delega è allegato un elenco preciso delle norme. È stato detto: solo alcune di queste norme contengono principi direttivi tali da escludere la facilità di una uscita dai binari che ci sono imposti dai nostri rapporti interni. Il disegno di legge dice: « secondo i criteri contenuti nelle direttive e i principi direttivi contenuti in questa delega », ma dice anche, soprattutto con l'emendamento che si propone di apportare per suggerimento della Giunta degli affari europei e della Commissione di merito (suggerimento accettato e fatto suo dal Governo), che le proposte concrete di attuazione, cioè le leggi delegate, saranno tempestivamente sottoposte alle Commissioni di merito e queste dovranno esprimersi. Il parere è consultivo, ma vorrei ben vedere come l'organo delegato potrebbe esulare, in rapporto ai principi generali e in materia così delicata, da un richiamo delle Commissioni di merito!

Credo sia questo che ha consentito alla Commissione affari costituzionali di dare parere favorevole al rilascio di questa delega ed è il parere di questa Commissione che ci dà tranquillità nel proporre che tutte (o quasi tutte) le norme che vengono proposte siano delegate, con un atto di fiducia, al Governo; atto che è reso anche necessario per le cose dette prima.

Leggevo l'altro giorno un *exploit* di stampa (la nostra stampa ama molto mettere in rilievo più le nostre manchevolezze che i nostri meriti) in cui si diceva che siamo i primi della classe in materia di deferimento alla Corte di giustizia e che siamo anche molto diligenti nel non fare, finchè possiamo e finchè non siamo costretti, quello che pure abbiamo accettato per l'attuazione dell'Europa. Di fronte a questa affermazione un po' avventata, vorrei richiamare quello che è stato detto, e che è chiaro, in un rapporto recentissimo del Consiglio d'Europa, che ha avuto per relatore il senatore Calamandrei. Parlando non di questo oggetto in particolare, ma dei rapporti tra i Parlamenti, si considerava che « l'Assemblea si sforza » — dal 1949, che fatica! — « di sviluppare le sue relazioni con i parlamenti nazionali e di assicurare che sia dato seguito alle raccomandazioni e alle risoluzioni degli organi europei ». Penso che lo spirito di questa raccomandazione, che trova una serie di motivi e di evidenti ragioni nell'esposto del relatore, sia quello che ci deve spingere ad un atto di fiducia.

È stato presentato un ordine del giorno che parla di eccezionalità, che chiede che per il futuro siano rispettate di più certe cautele e chiede che, nei limiti del possibile, si ricorra allo strumento di legge ordinaria. Su questo punto sono d'accordo, anche se nella relazione ho voluto sottolineare il fatto che vi sono alcune leggi tecniche le quali male si prestano ad essere approvate con legge ordinaria. È proprio essenzialmente per questo che lo strumento della legge delega ha avuto la sua ragione di essere. D'altra parte tale strumento trova nei necessari controlli e nei limiti della concessione le sue garanzie.

Certo, è necessario che le norme comunitarie siano trasmesse al Parlamento e che siano precisati i criteri generali ed i tempi che il Governo si propone di rispettare per attuare le norme stesse, nell'insieme dell'assetto istituzionale del paese. Tutto ciò mi trova consenziente e credo trovi consenzienti tutte le parti politiche. La realtà della situazione è quella che ho cercato di descrivere nella mia relazione; le garanzie sono quelle che ho

cercato di indicare: garanzie di quantità, di tempo, di parere; non parere di quella Commissione che in un primo tempo era stata proposta e che in realtà non sarebbe competente (come è stato rilevato dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee) perchè deve interessarsi solo delle norme che si applicano automaticamente nel nostro ordinamento, ma delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per materia.

Nei vari articoli proposti è anche contenuto un limite per quanto riguarda l'attuazione dei decreti poichè si deve restare nei limiti di quello che viene proposto e non approfittarne per fare altre cose. Bisogna restare nei limiti di spesa strettamente necessari per l'attuazione delle norme e questo forse potrebbe assorbire una proposta di emendamento che è stata avanzata.

Vorrei pregare i senatori di accettare i motivi che hanno spinto il Governo e il relatore a presentare un così notevole numero di direttive da attuare, elencandole puntualmente. Ancora altre direttive sono state proposte dal Governo e saranno oggetto di un emendamento: le direttive n. 78/891 per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio della CEE 75/106 del 19 dicembre 1974 e 76/211 del 20 gennaio 1976 nel settore dei pre-imballaggi e quella per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti di imballaggio preconfezionato che porta il n. 80/232.

Queste direttive si riallacciano a tutta una serie di direttive che avevo cercato di raggruppare per materia al fine di rendere un po' meno tormentosa la ricerca in questo voluminosissimo testo che abbiamo davanti e che ci è stato diligentemente preparato dagli uffici del Senato.

Il relatore inoltre è favorevole all'accogliamento della proposta così come è stata formulata, senza stralci. Tuttavia non farebbe, per quanto lo riguarda e riservandosi di rimettersi al Governo, grandi stupimenti se qualche norma particolarissima potesse formare oggetto di una straordinaria attenzione. Per anticipare i tempi, il relatore è anche

favorevole ad accogliere l'ordine del giorno che è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Onorevoli senatori, non avrei da aggiungere molte altre cose alle risposte date dal senatore Forma nella replica. Il dibattito che si è svolto in Commissione ha già portato ad alcuni emendamenti che la Commissione ha fatto propri e che sono qui all'esame dell'Aula.

Voglio solo aggiungere pochissime cose, innanzitutto dei dati. L'Italia è certamente il paese nei confronti del quale è in corso il maggior numero di procedure di infrazione davanti alla Corte di giustizia. Questa situazione già esistente da tempo nel periodo recente ha conosciuto una fase di preoccupante intensità. Negli ultimi 18 mesi, infatti, il 18 per cento delle lettere di messa in mora, il 28 per cento degli avvisi motivati e il 40 per cento dei ricorsi alla Corte di giustizia hanno avuto come oggetto lo Stato italiano. In particolare delle 34 decisioni di ricorso alla Corte di giustizia prese dalla Commissione dalla fine del 1979, 16 riguardano lo Stato italiano; delle 18 cause introdotte alla Corte di giustizia nel 1979, 7 riguardano lo Stato italiano. Attualmente 5 cause concernenti l'Italia sono in esame davanti alla Corte di giustizia e riguardano proprio le direttive che stiamo esaminando.

Un numero così elevato di infrazioni italiane portato alla Corte di giustizia è da attribuirsi al fatto che soltanto una scarsissima percentuale viene regolarizzata prima che la Corte sia effettivamente adita. Al contrario, lo spirito dell'articolo 169 del trattato, che prevede il ricorso alla Corte da parte della Commissione nei casi di violazione degli Stati membri agli obblighi del trattato, quando non sussistano divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario, non è tanto quello di far constatare l'infrazione dalla Corte ma di ottenere dallo Stato membro un alli-

neamento della situazione al quadro normativo comunitario prima dell'effettiva pronuncia della Corte stessa.

La pratica costante conforta questa affermazione in quanto per gli altri Stati membri circa il 90 per cento delle infrazioni vengono regolarizzate prima dell'avvio della lettera di messa in mora o dell'avviso motivato. Per lo Stato italiano sembra invece particolarmente difficile operare nella medesima ottica: lo dimostra il fatto che sui 257 casi di infrazione attualmente rilevati dalla Commissione circa 50 sono stati definiti prima della formulazione del ricorso alla Corte di giustizia, ma solo 4 riguardano l'Italia.

Sono questi dati obiettivi che hanno mosso il Governo e lo sollecitano a chiedere l'approvazione di questo disegno di legge. I due dati cui è stato fatto riferimento, l'indicazione tassativa delle direttive e il riferimento ai principi e al preambolo delle richieste, portano a dare una diversa rilevanza rispetto alle precedenti deleghe al Governo che qui sono state ricordate.

Vorrei dire infine due cose. La prima è che le direttive scelte sono quasi tutte di natura tecnica, tranne alcune particolari che sono certamente molto meno numerose rispetto a quelle che sono state indicate nell'emendamento del senatore De Sabbata. La seconda è che è giusto che sia stato posto qui il problema del rapporto tra Parlamento nazionale e Governo in ordine alle formazioni delle direttive e alla loro applicazione. Questo pone la questione di un'informativa costante del Parlamento sul negoziato permanente di Bruxelles soprattutto per i casi di maggiore rilevanza e pone la necessità di una procedura ordinaria per la traduzione in norme di legge delle direttive comunitarie.

Sotto questo punto di vista credo che la discussione svolta in Commissione e l'ordine del giorno che è stato presentato riassumano abbastanza bene i punti di convergenza che erano stati manifestati in quella sede. Si tratta dunque di un documento impegnativo per il Governo, anche in considerazione delle dichiarazioni da esso rese in Commissione.

Non vorrei aggiungere altro. Vorrei pregare gli onorevoli senatori presentatori degli

emendamenti di riflettere su questa posizione, su questa linea di fondo e di vedere se è possibile, accogliendo l'ordine del giorno, fare approvare il provvedimento così come è stato proposto dal Governo e così come è stato d'altra parte già emendato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

U R B A N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1 e dell'elenco allegato.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle Direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

ELENCO DELLE DIRETTIVE

- 1) N. 64/427 (Consiglio)
relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).
- 2) N. 64/429 (Consiglio)
relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato)
- 3) N. 71/118 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 4) N. 71/140 (Consiglio)
che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 5) N. 71/316 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
- 6) N. 71/317 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedici di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.
- 7) N. 71/318 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
- 8) N. 71/319 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.
- 9) N. 71/347 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.
- 10) N. 71/348 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.
- 11) N. 71/349 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti.
- 12) N. 71/354 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misure.
- 13) N. 72/461 (Consiglio)
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
- 14) N. 72/462 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
- 15) N. 73/360 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 16) N. 73/361 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

- 17) N. 73/362 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.
- 18) N. 73/438 (Consiglio)
che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 19) N. 74/148 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg. a 50 kg. di precisione superiore alla precisione media.
- 20) N. 74/331 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
- 21) N. 74/648 (Consiglio)
che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 22) N. 74/649 (Consiglio)
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi.
- 23) N. 75/33 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.
- 24) N. 75/324 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
- 25) N. 75/339 (Consiglio)
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.
- 26) N. 75/404 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.
- 27) N. 75/405 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.
- 28) N. 75/410 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.
- 29) N. 75/431 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 30) N. 75/439 (Consiglio)
concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 31) N. 75/440 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- 32) N. 75/442 (Consiglio)
relativa ai rifiuti.
- 33) N. 75/445 (Consiglio)
che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- 34) N. 75/716 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

- 35) N. 75/726 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
- 36) N. 76/117 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».
- 37) N. 76/118 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- 38) N. 76/160 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque di balneazione.
- 39) N. 76/403 (Consiglio)
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
- 40) N. 76/434 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
- 41) N. 76/628 (Consiglio)
recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
- 42) N. 76/696 (Consiglio)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 43) N. 76/764 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.
- 44) N. 76/765 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e desimetri per alcole.
- 45) N. 76/766 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.
- 46) N. 76/767 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.
- 47) N. 76/769 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 48) N. 76/770 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.
- 49) N. 76/889 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.
- 50) N. 76/890 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di *starter*.

- 51) N. 76/891 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.
- 52) N. 76/893 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 53) N. 77/27 (Commissione)
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
- 54) N. 77/93 (Consiglio)
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- 55) N. 77/94 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- 56) N. 77/95 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassimetri.
- 57) N. 77/96 (Consiglio)
concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
- 58) N. 77/98 (Consiglio)
che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.
- 59) N. 77/312 (Consiglio)
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.
- 60) N. 77/313 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.
- 61) N. 77/435 (Consiglio)
relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
- 62) N. 77/436 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
- 63) N. 77/486 (Consiglio)
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.
- 64) N. 77/489 (Consiglio)
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
- 65) N. 77/504 (Consiglio)
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
- 66) N. 77/576 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
- 67) N. 77/629 (Commissione)
che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 68) N. 77/799 (Consiglio)
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

69) N. 78/50 (Consiglio)

che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

70) N. 78/55 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

71) N. 78/176 (Consiglio)

relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

72) N. 78/319 (Consiglio)

relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

73) N. 78/365 (Commissione)

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.

74) N. 78/609 (Consiglio)

recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

75) N. 78/610 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

76) N. 78/611 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.

77) N. 78/629 (Consiglio)

che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

78) N. 78/659 (Consiglio)

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

79) N.78/669 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

80) N. 78/692 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

81) N. 78/1031 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

82) N. 79/112 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

83) N. 79/168 (Consiglio)

recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

84) N. 79/530 (Consiglio)

concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

85) N. 79/531 (Consiglio)

che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

86) N. 79/581 (Consiglio)

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

87) N. 79/640 (Consiglio)

che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

88) N. 79/641 (Commissione)

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

89) N. 79/693 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.

90) N. 79/1070 (Consiglio)

che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

91) N. 79/1005 (Consiglio)

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

92) N. 79/1067 (Consiglio)

recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

93) N. 79/196 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

94) N. 79/830 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.

95) N. 80/181 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva N. 71/354/CEE.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo e sull'elenco allegato sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

All'elenco richiamato nel primo comma, sopprimere i numeri: 3, 5, 13, 14, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 52,

155ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 LUGLIO 1980

53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 91.

1.2 DE SABBATA, URBANI, CARLASSARA,
SASSONE, PIERALLI, POLLIDORO,
FELICETTI, BONDI

Al secondo comma, sostituire le parole da: « secondo » a: « direttive stesse » con le altre: « al fine di accogliere nell'ordinamento giuridico nazionale le norme delle direttive che non possono essere derogate, con l'esclusione di modificazioni o innovazioni legislative diverse dalle dette norme inderogabili delle direttive stesse, ».

1.1 DE SABBATA, URBANI, CARLASSARA,
PIERALLI, FELICETTI, POLLIDORO,
BONDI, SASSONE

All'elenco richiamato nel primo comma, aggiungere i seguenti numeri:

« 80-bis) n. 78/891 (Consiglio)

Adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 e 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 nel settore dei preimballaggi.

95-bis) n. 80/232 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi confezionati ».

1.3 IL GOVERNO

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, ritengo di avere già illustrato l'emendamento 1.2, ma desidero comunque ripetere che si tratta di direttive che hanno notevole importanza e che non possono mascherarsi sotto questioni di carattere tecnico: vi sono questioni che riguardano la commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di balneazione nelle acque, che è questione

che può sollevare interessi di grande rilevanza e nella quale sono consentiti margini di manovra.

In genere è stata compiuta una scelta di tutte quelle direttive che in materia agricola, in materia sanitaria e qualcuna in materia industriale o finanziaria, come per esempio quella delle informative reciproche sulle imposte dirette, lasciano ampia discrezionalità al legislatore nazionale. Per queste si tratta di una necessità di carattere costituzionale: la loro esclusione dall'elenco delle direttive affidate alla delega del Governo, più che ad una opportunità, corrisponde a una necessità di carattere costituzionale.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.2, voglio rilevare che il Governo ci ha invitati a considerare che lo scorporo di delega è troppo esteso. È stata già spiegata la ragione di questa ampiezza: non è stato possibile andare alla definizione di criteri e quindi abbiamo dovuto proporre un ampio numero di norme che riteniamo non delegabili a queste condizioni. Tuttavia, tenuto conto dell'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno e della votazione che ne è seguita, noi siamo disponibili a limitare ulteriormente, e anche abbastanza radicalmente, il numero delle norme da considerare fuori delega.

Vogliamo far presente però che in alcuni casi il mantenere la delega darà origine a gravi inconvenienti. Voglio portare l'esempio di quelle norme che si riferiscono alle materie energetiche, per le quali sulla stessa materia sono già davanti alla nostra Commissione e al Parlamento delle norme sulle quali stiamo decidendo. Non si capisce come potranno essere risolte le contraddizioni che potranno sorgere.

Ecco perchè riteniamo di mantenere, almeno per un certo numero di provvedimenti, questa nostra proposta.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, intende aggiungere qualche cosa a quanto già detto in ordine all'emendamento 1.3?

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Lo ritengo già illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R M A , *relatore.* Il relatore vorrebbe pregare di ritirare l'emendamento 1.2 a cui è comunque contrario perchè non ritiene che gravi inconvenienti possano verificarsi anche con riferimento a quelle materie che già formano oggetto di considerazione davanti al Parlamento. A parte la non esatta coincidenza di alcune di queste materie, ritiene che non vi sia difficoltà per l'organo delegato di far combaciare la sua azione con quella che è l'azione del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 la Commissione è contraria. All'emendamento del Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Signor Presidente, vorrei far presente, per quanto riguarda l'emendamento 1.2 e i richiami fatti prima dal senatore Urbani su alcune di queste direttive, che possono far insorgere alcune questioni, che a ciò si può ovviare con il parere delle Commissioni competenti sui decreti delegati al momento opportuno. Per questo in Commissione abbiamo eliminato la previsione di una Commissione *ad hoc* rinviando alle Commissioni di merito della Camera e del Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore

De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, con l'avvertenza che con l'approvazione dello stesso s'intende approvato anche l'elenco delle direttive allegato, nel quale ai numeri 42) e 92) la parola: « (Consiglio) » deve essere sostituita dall'altra: « Commissione) ».

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle Direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire 5 milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.

Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle Direttive saranno di regola le previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle Direttive ledano interessi ge-

nerali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.

(È approvato).

Art. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

(È approvato).

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle Amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entra-

ta e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per motivare il nostro voto contrario. Data la natura del provvedimento noi avremmo preferito che il Parlamento avesse potuto esprimere un parere meno contrapposto ed abbiamo dato un contributo in Commissione ed anche in Aula perchè si giungesse a questo risultato. Non ci pareva opportuno assumere una posizione che di fronte all'Europa sottolineasse oltre certi limiti la gravità dei ritardi del Governo, la gravità di una procedura fin qui seguita, che non posso altro che qualificare in questo modo: che ha oscillato fra due poli, quello dell'acquiescente accettazione, sovente acritica, della politica comunitaria e quello di una negligenza e una neghittosità forse calcolate. Atteggiamento peggiore, a nostro avviso, rispetto a quella che avrebbe dovuto essere una politica attiva e anche d'indirizzo nei confronti della CEE, che avrebbe dovuto risolvere in positivo il complesso problema del rapporto e dell'integrazione di una legislazione comunitaria, sia pure indicativa, ma tuttavia vincolante seppure a diversi livelli, con la legislazione nazionale. Il fatto che il Go-

verno abbia accolto il nostro ordine del giorno ci faceva pensare che una volta tanto « alle parole sarebbero seguiti i fatti ». E qui i fatti erano due: innanzitutto accogliere, magari attraverso una radicale riduzione, lo scorporo dalla delega di alcuni provvedimenti per i quali la delega è inopportuna, sbagliata, difficilmente praticabile e contraddittoria. Per questo aspetto rimando alle motivate e penetranti argomentazioni del collega De Sabbata. Non capisco per quale ragione una disponibilità che era stata dichiarata anche in Commissione improvvisamente poi è venuta meno da parte del Governo in Aula.

Il secondo punto è ancora più rilevante. Con l'emendamento 1.1 avevamo offerto al Governo l'occasione di dimostrare che esso sa tener conto di osservazioni che sono di tutto il Parlamento, e cioè della pericolosità di una delega in bianco. Difatti lo emendamento 1.1, che è stato respinto e su cui il Governo si è dichiarato contrario, non faceva altro che limitare la delega, tenuto conto che il Governo non si era preoccupato di dare criteri precisi e che noi avevamo aderito in Commissione all'idea di venire in Aula proprio per dare almeno un primo messaggio positivo all'Europa su questa questione come ci era stato richiesto dal Governo. Ora non si capisce perchè qui il Governo invece voglia avere una delega che si riferisce, sì, all'accettazione puntuale delle norme comunitarie, ma che dà anche ampia discrezionalità al Governo stesso per legiferare pure su materie riguardanti la legislazione interna in tutta una serie di questioni complesse per le quali sovente sia questo che l'altro ramo del Parlamento sono già al lavoro per approfondire e decidere con norme legislative.

Per queste ragioni votiamo contro; e ci rammarichiamo — lo diciamo francamente — di dover assumere questa posizione perchè avremmo preferito — e sarebbe stato opportuno — che la posizione del Parlamento fosse meno contrapposta: ma di questo credo che l'unica responsabilità deve essere data soprattutto al Governo e anche in qualche misura alla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« **Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonchè per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari** » (250)

Stralcio dei punti da 2) a 7) dell'articolo 1

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« **Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978** »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonchè per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere in Aula giunge a questa fase del suo viaggio parlamentare modificato in modo abbastanza rilevante rispetto alla proposta iniziale, sfrondata di molta parte, di tutta quella parte con cui si richiedeva di affidare al Governo una de-

lega per legiferare praticamente su tutta l'area attinente la materia dei mercati mobiliari, con una, in parte opportuna, precisazione (frutto anche dell'accoglimento in sede di Commissioni di emendamenti o suggerimenti venuti anche dal nostro Gruppo politico) dei criteri di delega per l'attuazione delle tre direttive comunitarie (seconda, terza e quarta) di cui si discute. La materia è appunto quella contenuta nelle direttive comunitarie seconda, terza e quarta sul diritto societario. Si tratta di un'area di misure legislative molto vasta, che corrisponde allo sforzo di uniformare la legislazione comunitaria in questa materia, che in larga parte contiene disposizioni a carattere prevalentemente, se non meramente, tecnico, ma che tuttavia investe anche alcuni punti di rilievo sostanziale. La Comunità europea si propone con queste misure di determinare una non facile uniformità. Credo anche che si possa dire — e ciò costituisce un rilievo critico di fondo — che in questo processo di omogeneizzazione, di tendenza ad uniformare la normativa comunitaria in materia di società, più che partire da una analisi e procedere in una analisi delle strutture e delle condizioni sostanziali secondo cui nelle varie nazioni il diritto societario si è venuto formando, prevale la tendenza ad estendere a tutta la Comunità le norme elaborate nelle aree più sviluppate in cui il processo di industrializzazione ha raggiunto livelli più avanzati e sofisticati, per cui il diritto societario tedesco principalmente è l'ispiratore di questa norma.

Questo è sicuramente un elemento critico ed un limite dell'azione delle autorità comunitarie, perchè tende a compiere una operazione omogeneizzante i cui riflessi sono molto difficili da valutare. Bisogna dire che in questa operazione le direttive comunitarie, avvertendo la difficoltà di questa estensione di una normativa che si è formata in condizioni sociali, economiche e politiche diverse, procedono con grande cautela per cui — e questo è un punto che abbiamo sollevato come critica preliminare al disegno di legge iniziale — molte sono le opzioni: il ventaglio di possibilità che vie-

ne offerto ai singoli paesi della Comunità europea di adattare le direttive alla propria realtà, di procedere a rendere uniformi le proprie norme a quelle che vengono scelte come modello e tradotte nelle direttive comunitarie, è consentito in modo graduato. Tuttavia resta il fatto che i principi informativi, non solo, ma anche il modello tecnico-giuridico che viene assunto, sono quelli della legislazione societaria che particolarmente si è venuta formando nella Germania occidentale.

Come capita spesso, questo limite presenta anche qualche aspetto positivo; contiene qualche contraddizione, o meglio provoca qualche contraddizione nella sua applicazione perchè legislazioni e situazioni strutturali in materia societaria, come quelle italiane — il problema che abbiamo davanti è questo — vengono poste a confronto ed invitate ad avvicinarsi a soluzioni legislative alle quali corrisponde una struttura societaria, sociale ed economica ben diversa e dal punto di vista della logica del sistema più corretta. Questo può costituire — certamente non da solo: non illudiamoci di risolvere con modificazioni legislative questo tipo di problemi che sono strutturali — uno stimolo alla trasformazione non solo formale dell'assetto societario nel nostro paese.

Certo — ripeto e voglio sottolinearlo particolarmente — introdurre alcune modificazioni legislative rende più acuta la necessità di modificazioni strutturali.

Ricordo che anche in relazione a vicende che hanno rappresentato ed hanno introdotto gravi fattori di distorsione nella nostra vita economica, ed in particolare nei rapporti societari, per gruppi importanti del nostro paese, qualcuno — anche qualche personaggio autorevole — ha voluto assumere come giustificazione (penso, per esempio, alle spericolate operazioni che hanno accompagnato tutta la vicenda Sindona) la permanenza nel nostro paese di una legislazione incongrua, anacronistica ed insufficiente.

A me pare che questa più che una giustificazione sia un alibi: una legislazione insufficiente, incongrua, anacronistica resta

proprio perchè dietro di essa vi sono strutture finanziarie, rapporti societari, intrecci di interesse che vivono e possono vivere soltanto se si mantiene una legislazione che abbia queste caratteristiche.

Questo ci ha indotto in Commissione a riproporre qui una soluzione in senso innovativo, decidendola oggi qui e non rinviandola come propone, anche nella versione che ci viene oggi presentata in Aula, nettamente migliore di quella iniziale, il Governo.

Ho detto prima che le direttive comunitarie comprendono un complesso di proposte, un ventaglio di soluzioni legislative molto ampie: sono centinaia le questioni che vengono affrontate e per cui si indicano una o più soluzioni. Se si vogliono enucleare da questo complesso di questioni quelle che hanno più rilievo, ci si riduce, tuttavia, a pochi e significativi temi. Intanto, le prime direttive, la seconda e la terza (la seconda che riguarda la tutela degli interessi dei terzi e dei soci e la formazione e la modificazione del capitale sociale delle società per azioni; la terza che riguarda le fusioni di società soggette alle leggi dello Stato membro), indicano soluzioni che hanno un valore prevalentemente tecnico. Rispetto ad esse, le direttive contenute nell'articolo 1, riscritto accogliendo emendamenti da noi proposti in Commissione, sono sufficienti per orientare verso soluzioni corrispondenti agli interessi di un ammodernamento non solo formale del diritto societario e alla garanzia di quel complesso di interessi che devono essere sempre più tutelati e garantiti nel quadro di una economia industriale avanzata.

La quarta direttiva contiene invece molte opzioni rilevanti; ne sono state elencate ben 42, per cui è data facoltà allo Stato membro di scegliere fra una o l'altra soluzione. Tra queste solo alcune sono di particolare rilievo (anche se in questa materia non c'è opzione che non abbia anche qualche rilevanza politica).

Faccio qualche esempio: l'articolo 4, n. 2, (previsione di bilancio di tipo obbligatorio), articolo 5, n. 1 (previsione di schemi specifici per i bilanci delle società di investimento e delle società finanziarie), articoli 8

e 22 (scelta tra gli schemi di situazione patrimoniale e di conto profitti e perdite) articoli 11, 27, 44, 47, n. 2 (possibile regime diversificato per le società minori in materia di situazioni patrimoniali, di conto profitti e perdite eccetera), articolo 47, n. 1 (possibile esclusione della pubblicità delle relazioni), articolo 33, n. 1, (possibilità di prevedere il cosiddetto bilancio a costi di inflazione anzichè storici), 33, n. 3 (possibilità di introdurre l'obbligo di un bilancio di inflazione con funzione meramente informativa, restando fermo il valore legale del bilancio a costi storici).

Quanto alle altre opzioni di maggior rilievo che ho indicato, a noi pare che anche per quelle le direttive che sono state accolte nella nuova scrittura dell'articolo 1 costituiscano un sufficiente orientamento per l'esercizio della delega da parte del Governo. Quella che ci lascia insoddisfatti è invece la direttiva che si propone di dare per l'attuazione degli articoli 33 n. 1 e 33 n. 3 con la quale, in sostanza, il Governo propone di rinviare la decisione, riservandone alla legge ordinaria la disciplina.

Abbiamo già rilevato che è paradossale che una Assemblea legislativa si dichiari convinta della necessità di affrontare questo tema e, avendo l'occasione di affrontarlo dando anche delle indicazioni dettagliate al Governo, si adatti invece ad affermare che provvederà. Si dice che così si vuole, in qualche modo, soddisfare l'impegno nei confronti della Comunità che però ci chiede di attuare le direttive comunitarie, non di promettere di attuarle, mentre, secondo la proposta di Governo, si fa semplicemente e puramente una promessa di attuazione futura da parte dello stesso organismo che poi dovrà mantenere la promessa stessa. Non c'è cosa migliore, per rassicurare anche le autorità comunitarie, di provvedere subito, con direttive il più possibile precise ed anche realistiche.

Certo, in astratto, la soluzione più corretta sarebbe quella di accogliere l'invito di introdurre l'obbligo del bilancio a costi sostitutivi. Ma questo è un ragionamento accademico perchè la proposta avrebbe conseguenze disastrose, dato lo stato della gran

parte delle maggiori strutture societarie del nostro paese. Tuttavia a questo obiettivo una società industriale bene ordinata deve mirare e la stessa direttiva comunitaria suggerisce il modo da seguire, cioè dare intanto un carattere meramente informativo all'obbligo di introdurre un bilancio a costi che sostituiscano i costi storici con i costi che tengono conto dell'inflazione. Si evitano in questo modo tutte le conseguenze patrimoniali e fiscali che deriverebbero dalla introduzione pura e semplice del bilancio di inflazione, dando però uno strumento per la valutazione di una situazione che oggi credo non sia esattamente valutabile da nessuno. In tal modo si fornirebbe anche al paese e al Parlamento un dato indispensabile per poter poi decidere, se, come e quando procedere verso una maggiore corrispondenza dei dati di bilancio con i valori reali e quindi verso una valutazione più corretta del nostro patrimonio industriale.

Pensiamo che questo si debba fare ed abbiamo proposto due soluzioni (mi fermo soprattutto su questo punto, riservandomi di intervenire sugli altri in sede di discussione degli emendamenti, perchè è il più rilevante di tutta la materia): l'una è quella di rendere obbligatorio ai soli fini informativi, quindi restando fermo il valore legale del bilancio a costi storici, un bilancio che sia formato tenendo conto degli effetti dell'inflazione. Non voglio addentrarmi in questa materia che è difficile per chi non conosca tecnicamente tutti gli aspetti delle possibili valutazioni patrimoniali in rapporto all'inflazione, nè voglio addentrarmi nell'indicare il metodo da scegliere. So che su questo punto il dibattito è vivo e non è ancora giunto ad una conclusione soddisfacente, tuttavia una soluzione si può indicare. E noi, con questa formulazione, lasciamo al Governo il compito di individuare la soluzione che in questo momento può corrispondere meglio alla finalità di giungere a una possibilità di valutazione corretta dei bilanci societari.

In subordine proponiamo che, se non si vuole richiedere un bilancio vero e proprio fatto a costi che tengano conto dell'inflazione, si introduca l'obbligo di note esplicati-

ve al bilancio — indicando questa volta anche il criterio che si dovrebbe seguire — che tengano conto dell'effetto dell'inflazione calcolato in base ai numeri indici dell'ISTAT. Dobbiamo dire che questo emendamento è frutto dell'assunzione da parte nostra di parte di un emendamento che era stato presentato e poi ritirato in Commissione dal collega Berlanda. Se questo consentisse la possibilità dell'approvazione di questa nostra proposta si potrebbe sostituire alla richiesta di note esplicative l'obbligo di inserire nella relazione al bilancio notizie in ordine all'effetto dell'inflazione sul conto economico e sul patrimonio netto calcolato in base ai costi dell'inflazione.

Pochissime parole ancora su altri due punti della legge. Innanzitutto l'istituzione di una commissione interparlamentare. Noi riteniamo che, stralciata o, come noi preferiremmo, soppressa la delega che riguarda i mercati mobiliari, non vi sia più motivo di istituire una Commissione interparlamentare che debba esprimere parere sui decreti delegati. Tra l'altro il decreto delegato che riguarda queste direttive è già in fase avanzata di gestazione e quindi riteniamo non vi sia più bisogno di istituire una commissione o di chiedere un parere al Parlamento. Se lo si vuol chiedere, quanto meno sia il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Questi sono i motivi per cui abbiamo espresso un voto negativo in Commissione e ci riserviamo di valutare l'andamento della discussione e i risultati per giungere a conclusioni uguali o diverse in questa sede. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la libertà di stabilimento all'interno della Comunità economica europea, prevista dal Trattato di Roma, attiene non soltanto alle persone fisiche, ma è estesa anche alle società. Specificatamente il paragrafo 3 dell'articolo 54 del Trattato prevede alla lettera g) il coordinamento, nella necessaria misura e per

equipollenza, delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Per l'attuazione del principio relativo alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento nel campo delle società, la cui attività supera spesso i confini del territorio nazionale, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato alcune direttive tese all'armonizzazione della legislazione dei singoli Stati.

Fermo restando che non si tratta di unificare le singole legislazioni, bensì di adottare in ciascuno Stato membro la disciplina di propri istituti giuridici nell'ambito di uno schema generale, è da sottolineare che il primo provvedimento comunitario, riguardante le società, è rappresentato dalla prima direttiva presa il 9 marzo 1968 dal Consiglio dei ministri della CEE, che prescrive soprattutto per la tutela degli interessi dei terzi misure di coordinamento in ordine alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità, alla validità degli obblighi ed alla nullità di alcuni tipi di società (per l'Italia delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata).

Tale direttiva ha trovato regolare applicazione nel nostro paese con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Successivamente, a protezione degli interessi dei soci e dei terzi, sono state emanate altre tre direttive, e precisamente: *a*) la seconda del 13 dicembre 1976, riguardante la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; *b*) la terza del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni di società per azioni e alla introduzione dell'istituto della fusione nel diritto di tutti gli Stati membri; *c*) la quarta del 25 luglio 1978, riflettente il coordinamento delle disposizioni nazionali in ordine alla struttura e al contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, ai metodi di valutazione, nonché alla pubblicità di tali documenti con particolare attinenza alle

società per azioni ed alle società a responsabilità limitata.

La seconda direttiva si sarebbe dovuta attuare nel termine di due anni dalla sua notifica, cioè entro il 16 dicembre 1978, ma il Governo italiano, che aspira sempre ad indossare la maglia nera dell'ultimo arrivato al traguardo o dell'ultimo in classifica, procedendo a passo di lumaca, decise di presentare al Senato il disegno di legge n. 1574, contenente la delega per l'attuazione di detta direttiva e delle altre due (la terza e la quarta dianzi richiamate) a tempo scaduto rispetto alla prima di tali tre direttive e precisamente in data 31 gennaio 1979, con la conseguenza della caducazione quasi istantanea dello strumento legislativo per effetto dell'anticipato collasso della VII legislatura.

Nel corso di questa legislatura il Governo, che pure qualche mesetto lo ha consumato per fotocopiare il disegno di legge, lo ha presentato a questa Camera il 24 settembre 1979. Esso è stato classificato con il n. 250. Nelle more del suo esame sta maturando anche il termine di attuazione della quarta direttiva, che scade tra quindici giorni, il 31 luglio 1980, mentre, grazie alla cauta e lungimirante preveggenza del Consiglio delle Comunità europee, il Governo italiano non è *una tantum* inadempiente per la terza direttiva, essendo abbondantemente entro il termine della sua attuazione fissato per la data del 12 ottobre 1981.

La materia del disegno di legge n. 250 originariamente non si limitava all'attuazione delle tre direttive comunitarie predette e, così come il disegno di legge n. 1574 della decorsa legislatura, estendeva la progettata delega al Governo al completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari.

A seguito di numerose osservazioni formulate dalle Commissioni riunite 2ª e 6ª del Senato, tra le quali non poche spiegate dal mio Gruppo, il Governo ha fatto il passo del gambero (non più quello della lumaca) e, in considerazione del tempo trascorso e della messa in mora da parte della CEE per il ritardo nell'adeguamento delle direttive, ha ritenuto di innestare la retromarcia riducendo l'oggetto dello strumento legi-

slativo al solo sollecito conferimento della delega per l'attuazione delle tre direttive comunitarie e stralciando la materia afferente il complesso tema dei mercati mobiliari.

Così, per urgente necessità, il Senato è oggi chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla delega al Governo per dare attuazione alle tre direttive del Consiglio delle Comunità europee portanti rispettivamente il numero 77/91, il numero 78/660 e il numero 78/855 nel testo così come modificato dalle Commissioni riunite.

È rimasta ferma la scelta dello strumento della delega legislativa che avrebbe potuto e dovuto essere evitato ove si fosse operato con la dovuta maggiore speditezza e non si fosse pervenuti alla notevole scadenza del termine per l'attuazione di una direttiva e alla quasi maturazione del termine per l'applicazione di un'altra delle tre direttive.

Il Governo, al fine di dare esecuzione alle tre direttive, ben avrebbe potuto essere in grado di presentare al Senato o alla Camera dei deputati un testo legislativo normativamente articolato avvalendosi dell'opera del suo personale tecnico e dei componenti di quel comitato consultivo che è previsto nel disegno di legge in esame e che di fatto è da tempo operante prima di essere convalidato legislativamente.

In tal modo le Assemblee legislative non sarebbero state private della loro sovranità nel legiferare e sarebbe stata eliminata la costituzione, auspicabilmente sempre da evitare, di una nuova Commissione bicamerale composta da 15 senatori e da 15 deputati che, a mente dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, appare chiamata a dare soltanto lo spolverino ai decreti delegati mediante formale parere consultivo da esprimersi entro brevissimo termine.

Peraltro, in conformità ai rilievi mossi dal mio Gruppo e condivisi dal sottosegretario senatore Venanzetti in sede di esame da parte delle due Commissioni congiunte, sembra conferente che il compito di esprimere il parere consultivo sia demanadato alle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato e che comunque il termine assai ristretto di venti giorni concesso

per esprimere tale parere sia congruamente ampliato.

Buona parte dei Gruppi parlamentari, compreso il mio Gruppo, poi, in relazione alla complessità, alla difficoltà ed alla varietà della materia ed al profondo divario esistente tra il modello di società essenzialmente privatistico disciplinato nelle direttive della CEE e quello delle varie realtà nazionali e particolarmente del nostro paese, laddove è determinante l'intervento pubblico, ha sottolineato l'esigenza di una puntuale indicazione dei principi e dei criteri della delega.

Il Governo, al riguardo, ha ritenuto di apportare al testo legislativo originariamente assai laconico dell'articolo 1, punto 1, un emendamento, accolto dalle Commissioni riunite, nel quale si specificano alcuni principi e criteri in aggiunta a quelli contenuti nelle tre direttive comunitarie. È evidente, però, che il testo legislativo rimane per larga parte oscuro, specialmente in alcuni punti per i quali si deve operare per opzione delle diverse soluzioni proposte nelle direttive, e lascia al Governo molto spazio e molta discrezionalità nell'adempimento della delega. A tale ineluttabile conseguenza bisogna purtroppo soggiacere perchè il ritardo nell'adempimento degli obblighi comunitari costringe il Governo ad interventi affrettati dell'ultimissima ora (per una direttiva, dell'ora fuggita), e non consente al Senato di indugiare oltre nella formulazione di altri più specifici principi e criteri delegativi con conseguente ulteriore rinvio della conclusione della fase parlamentare relativa alla formale attuazione delle tre direttive.

È proprio per tale esigenza che si è dovuto provvedere allo stralcio dei punti da 2 a 7 dell'articolo 1 del disegno di legge, cioè di tutta la normativa che riguarda il completamento della riforma del diritto societario e la legislazione dei mercati mobiliari.

Vogliamo però sperare che almeno questa volta lo stralcio non si traduca in accantonamento, in rinvio *sine die*.

La riforma del diritto societario in genere, la regolamentazione nei suoi diversi atteggiamenti del fenomeno di gruppo e dei pote-

ri e delle responsabilità di gruppo, il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese al fine di lottare contro l'inflazione e di sostenere le attività produttive e le facilitazioni per l'accesso delle imprese al risparmio sono problemi che non ammettono ulteriori ritardi nella loro soluzione.

Assume particolare rilevanza l'esigenza dell'adozione non più remorabile di disposizioni di legge che agevolino l'investimento del risparmio privato nelle società e nelle imprese ed inducano le famiglie italiane a cambiare il *modus* impiego dei loro capitali, che non deve preminentemente avvenire — così come oggi purtroppo avviene — nella forma statica del deposito bancario o dell'acquisto di titoli a reddito fisso.

L'investimento del risparmio deve essere produttivo e deve essere incanalato verso la direzione dinamica delle imprese, delle società. In tal senso deve orientarsi la politica economica del paese; così il mercato dei capitali uscirà dall'attuale situazione di crisi e il beneficio maggiore potrà essere tratto dalle regioni meridionali, nelle quali il risparmio del cittadino per inveterata, pavida e sonnolenta consuetudine continuano a ristagnare nella morta gora del deposito bancario o postale, nell'impiego in BOT.

Il futuro economico del paese in linea generale e delle regioni del Sud in linea particolare può realizzarsi in larga misura con lo sviluppo delle società e con il potenziamento delle imprese. È per tali ragioni che auspichiamo il sollecito licenziamento del disegno di legge in esame pur essendo costretti ad astenerci dal voto per le denunciate imperfezioni e carenze di esso, mentre con timida fiducia attendiamo che le norme stralciate, con le dovute integrazioni e modifiche, siano riportate all'esame del Senato ed approvate senza ulteriori indugi e con il senso di responsabilità che l'ora difficilissima impone.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poiché non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

* **SCEVAROLLI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento pone in condizione il Governo di emanare le norme nazionali di attuazione delle importanti direttive CEE ora in discussione, che sono finalizzate ad armonizzare il diritto societario dei vari paesi membri.

Il favorevole giudizio del Partito socialista sul provvedimento non nasce solo dalla necessità di colmare il più rapidamente possibile il vuoto legislativo verificatosi dalla emanazione delle direttive ad oggi, ma anche dalle positive valutazioni degli emendamenti che nel corso della discussione in Parlamento sono stati portati al testo originario. Nella sua attuale formulazione il disegno di legge, anche se ridotto nei suoi originari contenuti per lo stralcio della parte concernente la legislazione dei mercati valutari, risulta migliorato nella specificazione della delega. Lo stralcio operato, peraltro, non ha comportato nel dibattito l'accantonamento delle tematiche rinviate ad una successiva regolamentazione normativa, ma al contrario ha stimolato approfondimenti certo positivi ai fini della prossima organica sistemazione della materia.

In questa fase particolarmente importante appare il ruolo degli organismi preposti istituzionalmente a svolgere una funzione di supporto dell'azione governativa. Il mio Gruppo non è pregiudizialmente contrario, è anzi disponibile ad accettare la richiesta dei colleghi comunisti di affidare il parere alle competenti Commissioni permanenti, invece che ad una nuova Commissione bicamerale, se il collega relatore e il rappresentante del Governo fossero del medesimo parere. Il comitato tecnico ha assicurato un impegno costante e qualificante nella trattazione e predisposizione dei provvedimenti; il suo apporto risulta in effetti indispensabile, data la complessità e delicatezza dei problemi connessi al processo di unificazione economica nel settore delle società.

È superfluo scendere a questo punto nel dettaglio dei contenuti tecnici formulati nel testo per indirizzare il Governo nella predi-

sposizione dei decreti legislativi, poichè ampio è stato a questo proposito il dibattito che ha accompagnato la stesura definitiva della proposta finale.

Per queste considerazioni il mio Gruppo esprime parere favorevole a questa legge di delega e si sente impegnato, assieme alle altre forze democratiche, a favorire il rapido varo della regolamentazione prevista in attuazione delle direttive soprattutto per quanto attiene agli ulteriori adempimenti di stretta competenza parlamentare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Marselli, iscritto a parlare nella discussione generale, ha rinunciato a prendere la parola, riservandosi di intervenire sugli emendamenti. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare i relatori.

B E O R C H I A , *relatore.* Non abbiamo nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni contenute nella relazione scritta; mi riservo di intervenire in sede di emendamenti, per esprimere il parere del Governo in merito alle questioni sollevate.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalle Commissioni riunite 2ª e 6ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

M I T T E R D O R F E R , *segretario:*

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91

del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 secondo i principi ed i criteri direttivi in esse contenuti nonchè secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

c) adottare, per quanto riguarda le voci dei conti annuali, le regole degli articoli da 31 a 42 della direttiva n. 78/660 del 25 luglio 1978, riservata alla legge ordinaria la disciplina, a norma dell'articolo 33, per tutte le società o per talune categorie di esse, dei metodi di valutazione previsti nell'articolo stesso;

d) apportare alla disciplina delle materie oggetto delle direttive di cui sopra le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive medesime.

I decreti di cui al comma precedente sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione esprime il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

P R E S I D E N T E . Oltre a questo testo, formulato dalle Commissioni riunite, c'è una proposta delle Commissioni stesse

di stralciare i numeri da 2) a 7) del testo dell'articolo 1 presentato dal Governo.

Al fine di rendere chiare le differenze tra i due testi e in particolare la portata delle proposte di stralcio, si dia anche lettura del testo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

MITTENDORFER, segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

1) dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 secondo i principi ed i criteri direttivi in esse contenuti e apportare alla disciplina delle materie oggetto delle stesse le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive medesime;

2) modificare ed integrare la disciplina delle azioni e dei titoli di finanziamento delle società per azioni al fine di favorire il rafforzamento della loro struttura finanziaria attraverso l'accesso al risparmio:

a) creando, anche mediante eventuali agevolazioni tributarie, condizioni e incentivi per un più diffuso collocamento delle azioni e dei titoli di finanziamento, in particolare prevedendo una adeguata disciplina di organismi di intermediazione finanziaria;

b) rendendo più funzionali le condizioni ed i sistemi di raccolta del risparmio anche attraverso la riconduzione a sistema organico dei regimi di autorizzazione delle emissioni;

3) disciplinare le offerte pubbliche di acquisto, di sottoscrizione e di vendita di titoli in modo da assicurare, tenuto conto dei principi ispiratori della legge 7 giugno 1974, n. 216, la serietà dell'offerta e la ricorrenza delle condizioni per la sua realiz-

zazione, la correttezza del comportamento dei soggetti interessati nell'operazione ed inoltre l'adeguatezza e completezza dell'informazione dei destinatari dell'offerta di mercato;

4) assicurare una adeguata informazione degli azionisti e del mercato in caso di trasferimento dei pacchetti azionari di controllo delle società per azioni quotate in borsa;

5) rivedere la disciplina relativa alla organizzazione ed al funzionamento delle borse valori e dei mercati ristretti, in modo da:

a) riordinare le strutture locali e le relative competenze;

b) rendere la disciplina della intermediazione più aderente alle esigenze di funzionalità del mercato;

6) rivedere la disciplina dei mercati ristretti nel senso di definire e caratterizzare in modo più adeguato la funzione degli stessi rispetto a quella delle borse valori;

7) regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno di gruppo, i poteri e le responsabilità di gruppo, in modo da:

a) garantire che l'azione del gruppo si attui senza pregiudizio dell'interesse dei soci e dei creditori delle società controllate e che delle strutture organizzative e finanziarie del gruppo, nonché dei risultati globalmente conseguiti, sia data adeguata informazione attraverso bilanci consolidati di gruppo e apposite relazioni da redigersi annualmente;

b) prevedere, sulla base anche delle esperienze acquisite nell'area comunitaria e al fine della realizzazione della politica di gruppo, la creazione di regimi contrattuali di più stretta integrazione economica, stabilendo idonee garanzie a tutela dei soci e dei creditori delle società interessate;

c) determinare la rilevanza, sotto lo aspetto tributario, del grado di intensità dell'integrazione economica.

I decreti di cui al comma precedente sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione esprime il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) disporre che, per quanto riguarda le voci dei conti annuali, siano adottate le regole degli articoli da 31 a 42 della direttiva n. 78/660 precisando che sia obbligatorio, per tutte le società, allegare al bilancio annuale, redatto ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva, ai soli fini informativi, un documento nel quale la valutazione delle voci dei conti annuali sia effettuata adottando i metodi previsti dall'articolo 33 ».

1.1 **BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBA-TA, VITALE Giuseppe, SEGA, GRANZOTTO, BENEDETTI, TROPEANO, MARSELLI, ANDERLINI**

In via subordinata all'emendamento 1.1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) disporre che, per quanto riguarda le voci dei conti annuali siano adottate le regole degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660 precisando che tale normativa dovrà stabilire l'obbligo di esporre, in note esplicative al bilancio, l'effetto dell'inflazione sul conto economico e sul patrimonio netto, calcolato in base a numeri indici dell'ISTAT ».

1.2 **ANDERLINI, BENEDETTI, TROPEANO, GRANZOTTO, BONAZZI, DE SABBA-TA, POLLASTRELLI, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe**

Al primo comma, aggiungere il seguente punto:

« ...) regolare i collegamenti di gruppo, ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il collegamento di gruppo lasci integra l'autonomia gestionale e la consistenza patrimoniale delle singole società appartenenti al gruppo, talchè ne consegua il pieno rispetto degli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori di ciascuna delle società appartenenti al gruppo;

b) prevedere la possibilità di applicazione, su base contrattuale di regimi di più stretta integrazione, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'area economica comunitaria, e predisponendo speciali forme di tutela dell'interesse generale, nonchè degli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori delle società appartenenti al gruppo; fino a stabilire la responsabilità della società controllante per gli illeciti contrattuali ed extra contrattuali commessi dalla controllata;

c) assicurare, sempre tenendo conto delle esperienze acquisite nell'area economica comunitaria, tutela non minore all'interesse generale, nonchè agli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori allorquando i collegamenti di gruppo assumano di fatto intensità di integrazione identica o analoga a quella propria dei regimi di integrazione, che saranno previsti alla stregua della lettera b);

d) prevedere in ogni caso la redazione di bilanci annuali consolidati di gruppo, corredati da apposite relazioni;

e) assicurare la pubblicità dei collegamenti di gruppo e delle loro vicende, nonchè dei bilanci consolidati di gruppo e delle apposite relazioni;

f) riconoscere eventualmente all'integrazione di gruppo, in relazione al suo grado di intensità, rilevanza tributaria;

g) stabilire che le norme suddette si applicano anche ai gruppi dei quali soltanto alcune società abbiano sede in Italia (multinazionali) e che per questi, il bilancio consolidato di gruppo debba essere o redatto

155ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 LUGLIO 1980

secondo le leggi italiane, o accompagnato da un allegato, a soli fini informativi, nel quale il bilancio sia redatto secondo la legislazione italiana ».

1.3 BONAZZI, ANDERLINI, BENEDETTI, TROPEANO, SEGA, VITALE Giuseppe, MARSELLI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO

All'ultimo comma sopprimere le parole da: « e sentita... » alla fine del comma.

1.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, BENEDETTI, TROPEANO, SEGA, VITALE Giuseppe, ANDERLINI

In via subordinata all'emendamento 1.4, all'ultimo comma sostituire le parole da: « e sentita... » alla fine del comma con le altre: « sentite le Commissioni permanenti della Camera e del Senato, competenti, che esprimeranno il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta ».

1.5 ANDERLINI, BENEDETTI, TROPEANO, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO

MARSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSELLI. Illustro l'emendamento 1.1. Con questo emendamento proponiamo di disporre che per quanto riguarda le voci dei conti annuali siano adottate le regole degli articoli da 31 a 42 della direttiva n. 78/660 che comprendono le regole di valutazioni tendenti a garantire che le voci dei conti annuali si facciano secondo determinati principi generali, precisando — noi diciamo — che sia obbligatorio per tutte le società allegare al bilancio annuale, redatto ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva, un documento nel quale la valutazione delle voci dei conti annuali sia effettuata adottando i metodi previsti dall'articolo 33.

Alcune cose sono state accennate già dal collega Bonazzi nel suo intervento. L'arti-

colo 32 dice esattamente che le valutazioni delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basate sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

Nell'articolo 33 sono previsti diversi metodi di valutazione che riguardano gli Stati membri. In particolare ritengo che sia importante il punto b) il quale espressamente prevede che le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, siano valutate in base a metodi diversi da quello previsto alla lettera a), destinati a tener conto dell'inflazione.

Intendiamo porre l'accento su questo aspetto perchè riteniamo che tale problema ormai sia giunto ad una certa maturazione condivisa da più parti politiche. La stessa Confindustria nel nostro paese è aperta a un problema di questo genere; pertanto vorremmo che tali questioni venissero precisate con l'emendamento che noi proponiamo all'approvazione dell'Assemblea.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.2, da me presentato assieme ad altri colleghi, è subordinato all'emendamento 1.1 testè illustrato.

In realtà l'emendamento accoglie una indicazione venuta fuori nel corso del dibattito in Commissione e presentata dal collega Berlanda, in base alla quale — senza arrivare ad un allegato al bilancio annuale di un documento con una valutazione dei conti annuali effettuata adottando i metodi dell'articolo 33, cioè un bilancio a costi di inflazione, come oggi comunemente si dice — assieme ad altri colleghi propongo che sia esposto in note esplicative al bilancio l'effetto dell'inflazione sul conto economico e sul patrimonio netto, calcolato in base ai numeri indice dell'ISTAT: qualcosa, cioè, di meno rispetto a quanto viene richiesto dall'emendamento 1.1, proprio perchè si possa avviare morbidamente qualcosa di nuovo in questo campo, cominciando una

esperienza assai significativa che si va facendo strada anche in Italia, come veniva poco fa ricordato, per arrivare, a conclusione di questa fase di sperimentazione, a decidere con maggiore cognizione di causa se si debba accettare l'idea di un bilancio che tenga conto degli effetti dell'inflazione o se ci si debba mantenere sul terreno, per oggi abbastanza consolidato, del bilancio a costi storici.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonazzi, tenga conto che, se venissero approvate le proposte di stralcio, che voteremo per prime, per stabilire il testo sul quale lavorare, il suo emendamento, collegato al numero 7, sarebbe precluso. Ha facoltà di parlare.

B O N A Z Z I . Abbiamo, da un lato, alla proposta di stralcio formulata dal Governo, e accolta dalla Commissione dei punti dal 2) al 6), opposto la proposta di soppressione e, dall'altro, abbiamo ritenuto che del n. 7 del testo originario non solo dovesse essere conservata la sostanza ma dovesse essere precisato e incrementato il contenuto.

Ci pare che siano mature le ragioni che spingono a dare anche al nostro paese un primo quadro di legislazione dei gruppi. Delle questioni che riguardano i rapporti economici e giuridici dei gruppi il Parlamento e il paese si sono dovuti occupare frequentemente, per casi molto rilevanti, giungendo a soluzioni che non hanno soddisfatto nessuno perchè erano provvedimenti congiunturali rispetto a una situazione che ormai richiede di essere affrontata non più solo con un'ottica congiunturale: penso alla cosiddetta legge Prodi e ad altri provvedimenti del tipo.

La stessa CEE ha in gestazione una direttiva in questa materia. Ci si dice: aspettiamo la direttiva comunitaria; ma intanto i problemi che abbiamo verranno affrontati — se aspettiamo — in un modo improvvisato (a volte anche necessario, a volte condiviso anche da noi) e necessitano della soluzione di problemi urgenti. In secondo lu-

go, non sarebbe il caso di non subire l'egemonia di altre elaborazioni giuridiche e di altre legislazioni e offrire noi alla CEE un punto di riferimento per l'elaborazione delle sue direttive?

Per questa ragione abbiamo detto: dobbiamo affidare la delega per una materia così delicata. È implicito, nell'obiezione che ci viene mossa, che se non la diamo torneremo su questo punto non con lo stralcio, ma in sede di applicazione della direttiva comunitaria in materia di gruppi. Il contenuto dell'emendamento 1.3 si illustra da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, mi rimetto all'illustrazione dell'emendamento 1.5 che il senatore Anderlini farà.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, ancora una volta viene proposta, con questa legge, l'istituzione di una Commissione interparlamentare, composta da quindici deputati e da quindici senatori, che dovrebbe dare il parere al Governo sui decreti emanati in forza della legge che stiamo discutendo.

Io sono tra coloro che per anni hanno sostenuto la necessità di dar vita ad alcune di queste Commissioni, però ritengo che ora si stia veramente esagerando. Attualmente infatti sono in funzione circa quindici Commissioni interparlamentari. Tenendo conto che ognuna di esse avrà una trentina di membri di questo e dell'altro ramo del Parlamento, arriviamo a 450 parlamentari che costituiscono una specie di terza Camera ombra, tra l'altro più numerosa del Senato della Repubblica.

Non è possibile andare avanti su questa strada, non solo perchè in questo modo il controllo che dovrebbe avvenire non avviene più, dato che quando i controlli sono tanti finiscono per vanificarsi l'un l'altro — e questo è proprio il nostro caso —, ma anche perchè non siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze di attrezzature (segreterie, presidenze, locali). Pertanto i colleghi comunisti propongono, con un emendamen-

to che reca anche la mia firma, di abolire questo tipo di controllo del Parlamento. Se comunque alcuni colleghi ritenessero che un qualche tipo di controllo debba rimanere, lo si potrebbe affidare, come del resto abbiamo fatto in casi analoghi, alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. In questo modo il ramo del Parlamento che rappresentiamo non si spoglierebbe dei suoi diritti-doveri di controllore dell'operato del Governo che legifera sulla base della delega. Badate che la creazione di troppe Commissioni interparlamentari finisce, tra l'altro, con lo svuotare il peso delle Commissioni parlamentari competenti che invece è bene siano restituite all'effettivo potere che hanno.

Ecco perchè, insieme ad altri colleghi, mi sono permesso di presentare l'emendamento 1.5 che raccomando vivamente alla attenzione dell'Aula.

V I S E N T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I . Vorrei pregare i relatori di considerare quanto è detto alla lettera c) dell'articolo 1 là dove si legge: « adottare, per quanto riguarda le voci dei conti annuali, le regole degli articoli da 31 a 42 ». Il testo ormai è questo e farò un rilievo in sede di dichiarazione di voto, dato che non mi sono iscritto nella discussione generale, per osservare come nella delega non vi sia sostanzialmente nessun criterio, perchè la direttiva comunitaria contiene molti criteri alternativi e lascia quindi molte alternative al Governo nella scelta dei criteri stessi. Lo accenno qui, ma ri-prenderò il discorso in altra sede.

Nella stessa lettera c) dell'articolo 1 si dice ancora: « riservata alla legge ordinaria ». Non so se il concetto sia abbastanza chiaro, ma secondo me bisognerebbe dire: « rimanendo tuttavia riservata alla legge ordinaria », perchè questo è il senso di quel che si vuole dire. Altrimenti il participio non si sa su che cosa si regga.

A N D E R L I N I . Quando si vogliono dire cose sgradevoli, ci si mette in conflitto anche con la grammatica.

V I S E N T I N I . Senatore Anderlini, credo che il suo emendamento derivi da un errore di valutazione. Penso che questa parte della cosiddetta contabilità di inflazione e delle varie alternative che l'articolo 33 pone debba rimanere affidata alla disciplina della legge ordinaria e che sia un errore da parte vostra, onorevoli colleghi, pensare, come si faceva all'inizio, di dare al Governo una delega di tale ampiezza come quella di introdurre, senza voto del Parlamento, la contabilità di inflazione e per di più con una scelta fra tre sistemi, come è al numero 1 dell'articolo 33 della direttiva, che hanno dei contenuti molto diversi l'uno dall'altro. Per di più l'articolo 33 dà un'ulteriore alternativa. Quindi tre metodi diversi di contabilità di inflazione, quello a costi di rimpiazzo, quello ai valori correnti e quello delle rivalutazioni monetarie, che è quello normalmente seguito in Italia, per lo meno dalla mia legge del 1975, e poi un'altra alternativa, cioè di trarne conseguenze di disciplina civilistica e di disciplina fiscale oppure di sola informazione. È materia di tale entità che sarei nettamente contrario che fosse affidata al Governo, a parte che andrebbe data qualche maggiore specificazione, per cui anzi pregherei i colleghi della Commissione di essere più chiari sostituendo la parola « riservata » con le parole « rimanendo tuttavia riservata ».

Affido comunque a loro l'opportunità di proporre o meno un emendamento in questo senso. Implicitamente mi sono anche dichiarato contrario agli emendamenti dei colleghi i quali non introdurrebbero questa come parte normativa, ma come parte informativa. Però mi consenta il collega Bonazzi, nella cordialità e nella stima dei nostri rapporti, di far presente che quando egli si riferisce ai metodi previsti dall'articolo 33 bisognerebbe specificare quale sia tale metodo, dal momento che l'articolo 33 ne prevede tre, come dicevo ora, profondamente diversi l'uno dall'altro.

Il senatore Anderlini, facendo riferimento all'ISTAT, prevede il secondo, cioè quello della lettera *b*) dell'articolo 33. Però, a mio parere, si tratta di materia che va lasciata alla legge ordinaria. Quindi approvo l'articolo 1, lettera *c*), con quell'emendamento che consiglierai e tra i due emendamenti riterrei comunque preferibile quello del senatore Anderlini, se non fossi dell'avviso che tutta la materia debba formare oggetto di valutazione più attenta anche sul piano tecnico. Quindi consiglierai i due emendamenti.

Mi riservo, signor Presidente, di riprendere la parola, se me lo consentirà, in sede di dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti. Chiedo inoltre se le Commissioni ritengono di accogliere il suggerimento del senatore Visentini per una modifica della lettera *c*) dell'articolo 1: in tal caso sarebbe necessario presentare un testo scritto dell'emendamento che solo le Commissioni possono proporre.

R O S I , relatore. Signor Presidente, sul suggerimento del senatore Visentini le Commissioni sono perfettamente d'accordo e ritenevano che questa modificazione potesse essere apportata in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . In sede di coordinamento non è possibile.

R O S I , relatore. D'accordo, stiamo infatti preparando un emendamento. Circa gli emendamenti 1.1 e 1.2, l'argomento introdotto è notevolmente suggestivo e trae origine da una situazione obiettiva che è data dalla divaricazione tra bilancio a costo storico e bilancio a costo di inflazione e dalle conseguenze che abbiamo nei bilanci delle nostre società che vanno a distribuire patrimonio come utili.

Tuttavia, per quanto abbiamo detto nella relazione, sono dell'opinione che questi emendamenti non possano essere accolti: mi riporto ai motivi già espressi in tale sede e a quelli esposti dal senatore Visentini. Ag-

giungo ancora, per quanto attiene all'emendamento 1.1, che nella maniera in cui è formulato comporterebbe un notevole aggravio di spese per le società, che non sono tutte società grandi, anzi nel nostro sistema sono quasi tutte società piccole o medie.

Per quanto attiene all'emendamento 1.2, esprimo ugualmente parere contrario per i motivi esposti nella relazione, facendo altresì presente che il riferimento all'ISTAT è un riferimento generico, che può essere ancora suscettibile ed anzi foriero di dubbi, perplessità ed anche malintesi. L'ISTAT, infatti, ha vari dati di riferimento: il costo generale della vita, il ferro, il cotone eccetera. Quindi l'emendamento andrebbe semmai perfezionato, indicando i vari argomenti, ma non lo possiamo fare perchè ogni società ha materie diverse. Quindi il parere è contrario.

Sull'emendamento 1.3 parlerà il senatore Beorchia. Sull'emendamento 1.4 esprimo parere contrario. Sono invece favorevole all'accoglimento dell'emendamento 1.5, presentato in via subordinata, però con una inversione di parole, nel senso che la parola « competenti » deve precedere la parola « Commissioni ». Il testo, dunque, anzichè: « sentite le Commissioni permanenti della Camera e del Senato, competenti », dovrà essere il seguente: « sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, che esprimeranno il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta ».

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, lei è d'accordo con la modifica proposta dal relatore?

A N D E R L I N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte delle Commissioni riunite è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « luglio 1978 », inserire le altre: « rimanendo tuttavia ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sulle proposte di stralcio.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio con l'incarico del coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Signor Presidente, le proposte di stralcio furono avanzate dal Governo in Commissione e quindi il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio con l'incarico del coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Il parere del Governo è uguale a quello espresso dal relatore; sono anche favorevole all'emendamento 1.6 presentato dalle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento 1.3.

B E O R C H I A , *relatore.* Onorevole Presidente, desidero innanzitutto dare atto ai presentatori dell'emendamento di un approfondimento dei criteri della delega in materia di regolamentazione del diritto societario rispetto all'originario testo previsto dal Governo.

La contrarietà del relatore dipende da considerazioni che sono già state svolte in sede di Commissioni riunite e che qui voglio richiamare sinteticamente.

Non vi sono allo stato attuale direttive o quanto meno precisi indirizzi comunitari sui gruppi, pur essendo in corso approfondimenti soprattutto per quanto attiene agli aspetti più delicati che sono quelli contrattualistici. Sta invece procedendo l'esame in sede comunitaria della direttiva sul bilancio consolidato ed è opportuno attendere la definitiva approvazione di questa direttiva, giacchè, senza una comune regolamentazione dei bilanci consolidati, non è possibile elaborare una conseguente e coerente disciplina dei gruppi, la quale non può prescindere da una preventiva previsione legislativa sui mercati mobiliari: non si posso-

no infatti disciplinare i gruppi se prima non si è prevista la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e dei trasferimenti di pacchetti azionari tra le società. D'altronde questo era previsto nel testo che il Governo aveva presentato, e che qui propone di stralciare, secondo un ordine non soltanto cronologico ma anche logico che, a nostro avviso, va rispettato.

Non si può anticipare il punto 7), pur con le modifiche di cui all'emendamento, senza tener conto di quelli che erano e che sono i punti precedenti e che rimangono all'attenzione del Parlamento in quanto stralciati, giacchè bisogna pensare ad una disciplina che si riferisca ai gruppi non soltanto in sé, ma anche con riferimento ad altri istituti, con riferimento al quadro generale sistematico normativo che, come è stato rilevato anche nell'illustrazione dell'emendamento, esige un'armonizzazione e un punto al quale fare riferimento proprio per la disciplina dei gruppi.

Per questi motivi esprimiamo parere contrario all'emendamento 1.3.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.3.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio con l'incarico del coordinamento interno delle politiche comunitarie.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli stralci proposti dalle Commissioni.

Il primo riguarda il punto 2) dell'articolo 1.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, siamo contrari allo stralcio del punto 2) dell'articolo 1 e abbiamo proposto e proponiamo in subordine la soppressione di tale punto perchè ci pare che questa sia materia non delegabile tanto più che il Parla-

mento, e questo ramo in particolare, ha raccolto materiali, elaborato proposte in una fase molto avanzata già nella precedente legislatura. È opportuno che su questa materia si proceda con legislazione ordinaria e noi stessi ci faremo promotori di iniziative legislative su questi temi.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonazzi, le faccio notare che il suo emendamento è precluso solo se viene votato lo stralcio del punto 7).

Metto ai voti lo stralcio del punto 2). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio del punto 3). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio del punto 4). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio del punto 5). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio del punto 6). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dello stralcio del punto 7).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, poichè lei ha detto che nel caso che il punto 7) venga stralciato considererebbe precluso l'emendamento 1.3, io debbo dire che, se si approva lo stralcio al punto 7), questo per il nostro Gruppo costituisce motivo piuttosto grave e politicamente impegnativo al punto di farci ritenere di dover votare contro il provvedimento nel suo complesso. Noi cioè annettiamo tanta importanza al mantenimento del punto 7) e alla possibilità

quindi che venga messo in discussione lo emendamento presentato dai senatori Bonazzi, Anderlini, Benedetti, eccetera, da farne una questione che decide dell'orientamento generale del nostro Gruppo. Con questo — come si vede — ho fatto in sostanza anche una dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Questa è una dichiarazione politica che naturalmente, senatore Anderlini, aveva pieno diritto di fare.

Metto ai voti lo stralcio del punto 7). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Onorevoli colleghi, avendo stabilito un testo, con l'approvazione degli stralci, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Prendo la parola solo per precisare che le piccole società cui faceva riferimento il relatore non necessariamente sono sottoposte agli obblighi che stabiliamo con questo emendamento, perchè di esse si parla nelle direttive di carattere generale dove si prevede già per le piccole società un trattamento diverso da quello delle grandi. Voglio ancora precisare che il riferimento ai dati ISTAT è in una legge di delega al Governo; la formula è quanto mai generica come deve essere in una delega di questo genere: « ai numeri indici dello ISTAT ». Sarà il Governo che nella legge delegata stabilirà a quali numeri indici dell'ISTAT di volta in volta ci si deve riferire per attuare questa specie di note esplici-

cative che introducono nel bilancio alcune riflessioni e alcuni dati sull'effetto che l'inflazione produce sul conto economico e sul patrimonio netto.

Vorrei dire al collega Visentini che l'innovazione che propongo non è poi così rivoluzionaria perchè si tratta solamente di mettere in nota al bilancio una serie di dati e di calcoli e che la delega che diamo al Governo (noi oppositori proponiamo di dare una delega al Governo!) non è affatto così larga come lui magari lasciava immaginare nel suo primo intervento. Forse se si fosse adottato il primo emendamento, quello che porta il n. 1.1, si poteva pensare che la delega investiva materia di una certa delicatezza. Ma qui siamo solamente a note esplicative da aggiungere al bilancio perchè lo azionista, il socio, il lavoratore, il cittadino possa avere un'idea degli effetti che l'inflazione produce sui conti economici e sul dato patrimoniale. Voi ritenete di no, però non solo gli argomenti che avete portato a giustificazione del vostro no non mi convincono, ma di essi forse non siete convinti nemmeno voi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, è precluso dalla votazione sullo stralcio del punto 7).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, con la modifica formale proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Art. 2.

Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico al coordinamento interno delle politiche comunitarie, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito, nell'ambito della Presidenza stessa, un Comitato tecnico consultivo il quale, oltre a formulare proposte relative alle norme delegate di cui al precedente articolo 1, assiste il Governo in ogni iniziativa concernente la disciplina in materia di società e di mercati mobiliari.

Il comitato è composto di uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, nonché di un rappresentante della Banca d'Italia e di non più di dieci esperti in materie giuridiche, economiche ed aziendali. Per l'esame di particolari problemi il comitato può richiedere la partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni e può sentire altri esperti specializzati.

I componenti il comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto sono determinate le indennità dovute, anche in deroga ad ogni contraria disposizione degli

ordinamenti di appartenenza, ai componenti nominati in rappresentanza di pubbliche amministrazioni ed agli esperti.

Il comitato è costituito per la durata di un biennio.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.1 **BONAZZI, BENEDETTI, MARSELLI, TROPEANO, POLLASTRELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, ANDERLINI**

In via subordinata all'emendamento 2.1, al primo comma sostituire le parole da: « oltre a formulare » alla fine del comma con le altre: « formula proposte relative alle norme delegate di cui al precedente articolo 1 ».

2.2 **BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, GRANZOTTO, BENEDETTI, TROPEANO, ANDERLINI**

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Il primo emendamento deriva da questa valutazione: ridotta la delega nei limiti in cui è stata ridotta per proposta del Governo e decisione dell'Assemblea, non ci pare più indispensabile la consultazione di una commissione tecnica istituita per legge. Con il secondo emendamento proponiamo che quanto meno la sua competenza sia limitata all'area per cui si affida la delega: non può essere estesa alla parte della materia che abbiamo appena stralciato. Sarà in quella sede, in sede di esame dello stralcio, che eventualmente si affronterà la possibilità di avere una consu-

lenza anche sulle questioni che riguardano i mercati mobiliari.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ROSI, relatore. Siamo contrari a tutti e due gli emendamenti.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. Il Governo è contrario all'emendamento 2.1.

È disposto ad accettare l'emendamento 2.2, a condizione che venga accolto il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.2, dopo la parola: « formula », inserire l'altra: « anche ».

2.2/1

IL GOVERNO

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Rinuncio all'emendamento 2.1 e mantengo il 2.2, con la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2/1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, valutato per l'anno 1980 in lire 150 milioni, sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri » — e sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.1 BONAZZI, BENEDETTI, MARSELLI, TROPEANO, POLLASTRELLI, DE SABBATA, GRANZOTTO, SEGA, VITALE Giuseppe, ANDERLINI

In via subordinata all'emendamento 3.1, al primo comma, sostituire le parole: « 150 milioni » con le altre: « 50 milioni ».

3.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, GRANZOTTO, BENEDETTI, TROPEANO, ANDERLINI

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è precluso dalla votazione sullo stralcio del punto 7).

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Rinuncerei anche allo emendamento 3.2, ma vorrei un chiarimento dal Governo: a noi pare che l'attività

della commissione sia ridotta rispetto all'iniziale testo governativo, per cui logicamente dovrebbe essere ridotta anche la previsione di spesa. Mi rendo conto che poi in definitiva la spesa dipenderà dalla quantità delle sedute eccetera. Non è che stabiliamo la somma che si dovrà effettivamente pagare: stabiliamo una somma disponibile e poi vedremo.

Chiedo al Governo se esso stesso non ritenga che la previsione iniziale, ridotta in questi limiti la competenza della commissione, possa essere contenuta.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. Pregherei il senatore Bonazzi di ritirare l'emendamento, con una precisazione. La commissione, secondo il testo dell'articolo 2, ha competenze sia per queste deleghe, sia più in generale per tutte le altre deleghe di cui abbiamo discusso prima e su cui sarà necessario avere un parere tecnico della commissione. Vedremo a consuntivo quale sarà la spesa: essa sarà determinata nel decreto del Presidente del Consiglio.

BONAZZI. Ritiro allora l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, ono-

revoli colleghi, qualche minuto fa, in un confidenziale scambio di opinioni con il senatore Visentini, rilevavamo come probabilmente l'approvazione di questo disegno di legge passi non dico nell'indifferenza della Assemblea, tutt'altro (abbiamo visto disegni di legge approvati con una minore frequentazione), ma passi soprattutto nell'indifferenza dell'opinione pubblica e degli organi di informazione; mentre, in realtà, con questo disegno di legge di riforma seria, organica del diritto societario, avviamo finalmente un processo di riforma dell'impresa di cui da tanti anni si parla — da tanti anni si parla del cosiddetto statuto dell'impresa — e dimentichiamo forse che in questo momento stiamo compiendo un atto concreto in questo senso.

Quando parliamo di statuto di impresa, sappiamo che dobbiamo creare un sistema di norme che determinino delle garanzie per l'impresa ed in tal modo si uniscano a quelle per i soggetti che vivono al suo interno e a quelle di coloro che con essa hanno comunque dei rapporti.

Credo, pertanto, che per la complessità dei problemi che comporta una riforma organica dell'impresa nei suoi rapporti esterni e nei suoi rapporti interni, nell'ambito dell'impresa stessa, sia necessario abbandonare l'idea che si possa portare avanti una riforma dell'impresa con un'unica legge, con tanti oggetti così disparati, anche se sono tutti riferiti all'impresa, e prevedere, invece, dei gruppi di norme tra loro omogenee, tutte ispirate a principi univoci, la cui adozione comporta delle precise scelte politiche. Appare, quindi, corretta, in secondo luogo, la scelta dello strumento legislativo della delega, scelta fatta dal Governo con la presentazione di questo disegno di legge, proprio perchè mi pare che non sia possibile un'attuazione di direttive comunitarie che sono di una precisione assoluta, soprattutto per quanto riguarda i bilanci dell'impresa, attraverso una elaborazione parlamentare.

In questo dibattito mi pare che sia emersa anche la profonda rilevanza che ha assunto ormai la materia delle direttive comunitarie nel complesso della nuova disci-

plina dell'impresa. Mi riferisco in modo particolare all'incidenza della quarta direttiva comunitaria. Infatti, mentre la seconda e la terza direttiva si riferiscono per l'Italia solo alle società per azioni, la quarta riguarda le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata; ne consegue che essa investe gran parte delle forme in cui si esprime attualmente ed opera l'impresa nel nostro paese e come tale costituisce effettivamente una parziale ma rilevante riforma della regolamentazione dell'impresa.

Le ragioni fondamentali di questa nuova normativa, sulle quali noi tutti largamente consentiamo, consistono nell'esigenza di dare omogeneità di trattamento giuridico alle imprese nell'ambito della Comunità e di tutelare gli interessi dei soci, dei creditori, dei lavoratori e dei terzi in genere. Da ciò la necessità del coordinamento delle leggi nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, anche in considerazione del fatto che l'attività delle società così regolamentate si estende, spesso, oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale.

Se si va al fondo — io credo — della sostanza di questa direttiva, onorevoli colleghi, si comprende come essa sia la proiezione delle linee di tendenza del ruolo che l'impresa va assumendo nella società europea. Lo si vede proprio dalle disposizioni dettate nella direttiva per il controllo del bilancio da parte di persone fisiche o giuridiche a ciò espressamente abilitate. Appunto per la raggiunta consapevolezza dell'esigenza di una completezza dei controlli da parte della Comunità, è interessante nella stessa prospettiva rilevare come nella premessa della quarta direttiva è contenuto lo auspicio, allorquando una società fa parte di un gruppo, della pubblicità dei conti del gruppo, che siano un quadro fedele dell'attività del gruppo stesso nel suo complesso, auspicio che non si concreta ancora in una direttiva perchè non è entrata in vigore la

specifica direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati.

Vorrei aggiungere, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che con rammarico abbiamo abbandonato il punto 7) del disegno di legge presentato dal Governo, rammarico pienamente giustificato, dato che era perfettamente inutile, senatore Bonazzi, creare una legge quadro per i gruppi di impresa quando sappiamo che è in fase di ultimazione la preparazione della direttiva comunitaria che riguarda proprio i gruppi di impresa: avremmo svolto, magari sulla scorta delle indicazioni che ci possono venire dalla Comunità in via informale, un lavoro che probabilmente saremmo stati costretti a riesaminare allorquando si fosse concretizzata questa direttiva comunitaria. Il senatore Bonazzi sa con quanto rammarico il Gruppo della Democrazia cristiana ha abbandonato la possibilità di regolamentare i gruppi di imprese.

Il tema dei controlli si ricollega anche alla tutela dei lavoratori, che è anche nella chiarezza dei bilanci e in tutte le norme relative, con particolare riguardo alla possibilità di controllo sui risultati della gestione, sulla destinazione dei profitti, come è detto nelle direttive, sugli investimenti, sul volume degli affari, sull'entità dell'occupazione e sul rapporto tra investimenti e occupazione, che sono indicazioni ormai necessarie nel bilancio; così come previsto dalla quarta direttiva.

In questa maniera si realizzano non solo la tutela dei soci e dei creditori, dei terzi e della collettività, ma anche la tutela dei lavoratori dipendenti dall'impresa.

Per questi motivi il Gruppo della Democrazia cristiana esprime voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, mi sarei risparmiato questa dichiarazione di voto, che del resto ho già fatto, se non avessi sentito il bisogno di ridimensionare

un po' il panegirico della legge, fatto adesso dal collega De Carolis.

Non scherziamo: le norme che approviamo sono in gran parte tecniche, danno pulizia e chiarezza a certe zone oscure dei bilanci delle nostre società e in genere ad alcune aree del nostro diritto societario, ma nei due casi in cui siete stati chiamati a saltare l'ostacolo, ad affrontare opzioni di un certo rilievo, come quella relativa al bilancio a costi di inflazione o a costi storici, oppure l'altra relativa alla regolamentazione dei gruppi, delle *holdings*, ivi comprese quelle multinazionali, la maggioranza si è rifiutata di scegliere, ha praticamente detto di no.

Per questi vostri due no riconfermo il nostro no generale alla legge.

V I S E N T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I . La mia dichiarazione di voto è nel senso seguente.

Noi non dobbiamo farci illusioni. Mi scusi il collega De Carolis, ma le sue valutazioni mi sembrano un po' eccessive. La legge che il Senato va ad approvare, di delega, fa parte del mito dell'uniformità legislativa tra i vari paesi della CEE.

Non c'è bisogno di uniformità legislativa in tutte le materie per creare anche unione e una integrazione economica e politica. Ricordiamoci sempre che un paese non sottosviluppato capitalistamente come gli Stati Uniti d'America ha 50 leggi sulle società per azioni; ogni Stato ha una legge diversa. Quello che determina l'unificazione sono il mercato finanziario, gli obblighi di comunicazioni e pubblicità per le società le cui azioni sono quotate in borsa, il fatto fiscale ed il diritto di stabilimento. Che poi il diritto di opzione si eserciti in 30 giorni o in 45 giorni e che l'assemblea debba venir convocata solo presso la sede sociale o anche presso la cugina del proprietario o dell'azionista maggiore, non ha assolutamente alcuna importanza. Noi giochia-

mo sull'uniformità esterna e non sulle cose che contano.

Nel caso che stiamo discutendo, poi, la uniformità — ed è la ragione per cui dichiarerò la mia astensione — è del tutto apparente. Il Parlamento non fa nessuna scelta. Come spesso avviene in sede comunitaria, si sono riprodotte come alternative le diverse soluzioni volute da ciascun paese. Ne abbiamo un esempio tipico. Noi, come la Francia e come altri, abbiamo l'abitudine tradizionale (il 2424 del codice civile e prima la prassi) del bilancio fatto come bilancio per natura: i costi del lavoro, i costi delle materie prime, i costi fiscali, cioè secondo la natura delle varie poste. Altri paesi hanno il bilancio per funzione: i ricavi e poi il costo del venduto, il costo della distribuzione, il costo della ricerca dei progetti, cioè a seconda delle varie funzioni aziendali.

Un criterio di uniformità poteva essere quello di scegliere tra i bilanci fatti per natura ed i bilanci fatti per funzione. Invece puntualmente, agli articoli 23 e seguenti della direttiva, troviamo l'opzione tra bilanci per natura e bilanci per funzione, il che è come dire che ognuno continua a fare quello che vuole, senza alcuna uniformità. Del resto potrei fare altri esempi, come quello dell'articolo 33 nel quale non solo si concede l'opzione tra introdurre o no la contabilità di inflazione, ma poi in questo ambito si concedono opzioni estremamente diverse, perchè oltretutto la materia è di tale diversità da non consentire delle fughe generiche.

Pertanto la sola cosa, a mio parere, che si poteva e si doveva fare in sede parlamentare era di indicare al Governo le scelte tra le varie opzioni che la direttiva contiene. Quello che ho esemplificato infatti è solo un caso. Lo stesso accade per gli organi di controllo; ogni argomento prevede due o tre opzioni. Il Parlamento, nel dare la delega al Governo, doveva scegliere tra queste opzioni e non riversare sul Governo tutte le opzioni previste, che vanno da quelle care all'Olanda a quelle care all'Italia, alla Francia o alla Germania o a qualsiasi altro

paese che ha introdotto queste opzioni per mantenere le legislazioni che preferisce.

Sarebbe stato indispensabile, nell'approvare la legge, fare quanto meno la scelta, non lasciando tutte le opzioni al Governo. Non abbiamo fatto questo e con rammarico dichiaro di astenermi. Vi è un punto, sul quale poi mi permetto di richiamare l'attenzione, che è rappresentato dal bilancio consolidato. A mio parere non occorre un emendamento, come era stato proposto da alcuni colleghi, perchè la legge 7 giugno 1974, n. 216, prevede, all'articolo 3, lettera a), che la CONSOB possa introdurre, con sua determinazione, l'obbligo del bilancio consolidato per i gruppi. Parliamoci chiaramente: senza bilancio consolidato non si capisce niente di una società che abbia delle controllate e sia a capo di un gruppo. Il solo modo per capire la situazione di un gruppo, anche della capo gruppo, è l'esame del bilancio consolidato. Qualunque impresa seria che abbia delle affiliate fa al suo interno il bilancio consolidato e su di esso opera il controllo di gestione. In altre parole, il modo normale per gestire una azienda e per sapere se va bene o se va male è l'esame del bilancio consolidato.

Il bilancio pubblico invece non è consolidato. Quindi ci sono imprese che rendono noto anche pubblicamente di avere avuto delle perdite come gruppo, ma che presentano un bilancio della capo gruppo in utile con distribuzione dei dividendi. Soltanto il bilancio consolidato fa capire la realtà e nelle aziende, ripeto, il controllo gestione avviene mensilmente, o trimestralmente, per chi lo fa trimestralmente, sul bilancio consolidato.

Allora l'invito e la preghiera in questa sede — non potendo presentare un ordine del giorno e forse non avendoci pensato prima — è se possiamo fare un richiamo alla CONSOB che applichi una legge esistente. Non abbiamo bisogno di nessuna legge: la legge del 1974 dà alla CONSOB la facoltà di introdurre e imporre i bilanci consolidati. Purtroppo ci abbiamo messo sei anni per avere l'albo delle società di revisione, cosa che poteva essere fatta in un anno e che è ugualmente un elemento indispensa-

bile. Quanto meno adesso abbiamo l'albo, quindi dall'anno prossimo dovranno essere nominate. Faccia la CONSOB il secondo passo (glielo faccia fare il Ministro del tesoro che è l'organo vigilante) per introdurre il bilancio consolidato che sarà veramente un elemento di chiarezza; anche perchè negli altri paesi, all'infuori di ogni direttiva, il bilancio consolidato è cosa quotidiana. Negli Stati Uniti d'America non c'è impresa che abbia delle affiliate quotate in borsa (parlo di queste perchè sono quelle che interessano) che non abbia il bilancio consolidato.

Scusi se ho fatto una digressione dal tema specifico. La ringrazio, signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi e mi astengo.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Anch'io ritengo che qualificare quello che stiamo per varare come l'avvio di una riforma del diritto societario sia un abbaglio. Poichè però abbiamo stabilito...

D E C A R O L I S . Vorrei sapere che cos'è, allora. Una quarta direttiva comunitaria che cos'è?

B O N A Z Z I . Siccome abbiamo stabilito che le nostre Commissioni esprimeranno un parere sull'esercizio della delega da parte del Governo, rimando il confronto a quella sede. Sta di fatto...

D E C A R O L I S . Per ora è un oggetto misterioso!

P R E S I D E N T E . Senatore De Carolis, siamo in sede di dichiarazione di voto, non in discussione generale.

B O N A Z Z I . Sta di fatto che sui punti non di vera e propria riforma ma di aggiustamento significativo del nostro diritto societario si è rinviata la decisione. Questa

è la ragione per cui voteremo contro il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Trovo anche un po' contraddittoria l'argomentazione che il senatore Visentini ha opposto ai nostri emendamenti per dare direttive in materia di bilanci a costi di sostituzione. È vero che la materia è importante, che coinvolge questioni tecnico-politiche molto sottili, rilevanti e controverse, tuttavia a noi pare che il nostro emendamento non fosse un semplice rinvio al Governo per decidere. Conteneva due opzioni importanti: l'una, intanto, di introdurre qualche elemento indicativo per individuare i valori sostitutivi dei valori storici; prospettava la scelta di utilizzare queste indicazioni come informazione, non come aventi valore legale per il bilancio; rimandavamo — pur non sottovalutando il rilievo della scelta proprio perchè ci pareva che potessero concorrere ragioni di opportunità che meglio il Governo poteva valutare da un punto di vista anche tecnico o tecnico economico — al Governo una scelta tra i tre metodi da adottare in materia di costi di sostituzione. Questo per ragioni di opportunità, non per sfuggire ad una scelta, ma perchè ci sembrava che potesse essere più opportunamente valutata l'una o l'altra soluzione in sede tecnico-politica più che espressamente politica come questa.

Mi consenta il senatore De Carolis di dire che non sono convinto del rammarico del Gruppo democristiano nel non affrontare la questione della delega per la legislazione in materia di gruppi: perchè dobbiamo dare per scontato che, dando noi direttive al Governo ed elaborando il Governo in collaborazione con il Parlamento una legislazione in questa materia, saremmo poi costretti a rivederla quando fosse approvata la direttiva comunitaria? O non può essere invece, come succede spesso alla legislazione della Germania occidentale, che la nostra legislazione, se adottata formalmente attraverso la delega che noi proponevamo e che il Governo avrebbe adempiuto, avrebbe influito sulla direttiva comunitaria?

Ciò è tanto vero che il Governo, almeno in Commissione, disse: queste indicazioni le potremmo accettare come direttive del

Parlamento per il Governo in sede di confronto per la formazione della direttiva comunitaria. Certo è — e non è la stessa cosa — che il nostro emendamento non conteneva una facoltà (e sono d'accordo che il Governo richieda alla CONSOB di rendere obbligatorio il bilancio consolidato dei gruppi), ma noi proponevamo che questa non fosse più una facoltà della CONSOB, che finora non l'ha esercitata che in senso negativo.

Queste cose non avvengono per caso, senatore Visentini, perchè il nostro sistema industriale, il nostro assetto societario ha una reazione di rigetto nei confronti di norme che tendono a rendere più limpido il suo funzionamento: vuole mascherare una realtà che deve restare interna e non esterna. La CONSOB di fatto non ha esercitato questa funzione. Noi proponevamo, con il nostro emendamento, due cose diverse da quelle contenute nella legge del 1974: una era che fosse resa obbligatoria, non più a scelta della CONSOB ma per legge, l'adozione del bilancio consolidato e l'altra era che l'obbligo del bilancio consolidato si applicasse anche ai gruppi cosiddetti multinazionali, il che la CONSOB non può richiedere.

Questi sono i motivi per cui esprimeremo voto contrario al disegno di legge. (*Commenti del senatore Visentini*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è il seguente: « Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Integrazione al calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La 7ª Commissione permanente ha concluso l'esame, questa mat-

tina, del disegno di legge n. 992: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 », approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè è stato preannunciato un emendamento della Commissione che, se approvato, comporterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, sembra opportuno inserire il disegno di legge in questione — ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — nel calendario dei lavori della corrente settimana, affinché possa essere discusso dall'Assemblea, con relazione orale, subito dopo gli altri disegni di legge di conversione già previsti dallo stesso calendario.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Rosa ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso » (455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze diplomati-

che e degli Uffici consolari » (1007) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MITTENDORFER, segretario:

SCHIETROMA, ARIOSTO, CIOCE, CONTI PERSINI, MARTONI, PARRINO, RIVA, ROCCAMONTE, BUZIO. — Il Senato,

di fronte alla grave situazione che travaglia il Paese sotto il profilo sociale ed economico, al progressivo deterioramento del contesto economico che incide negativamente sulla qualità di vita dei cittadini, all'aggravarsi delle sperequazioni e degli squilibri nella distribuzione delle risorse e nel rapporto fra queste e gli impieghi, al conseguente acuirsi delle tensioni sociali ed all'accrescersi dell'incomprensione tra i cittadini e lo Stato;

constatati:

l'inarrestato processo inflazionistico ed il peggioramento delle ragioni di scambio con l'estero;

il costante e pericoloso ampliamento del numero dei disoccupati e di giovani in cerca di prima occupazione;

l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e private alle esigenze di un Paese industrializzato qual è il nostro;

le gravi crisi settoriali che rischiano di accrescere la massa dei disoccupati e di ridurre il tenore di vita di gran parte delle famiglie italiane;

considerati:

i non trascurabili rischi che vengono da un quadro internazionale interessato da una fase recessiva e da forti spinte all'aumento dei prezzi nel mercato petrolifero;

le carenze strutturali nel settore dei servizi in genere;

la sclerotica e confusa legislazione esistente su materie di interesse fondamentale;

considerati, inoltre, i recenti impegni assunti dal Governo nel corso di importanti vertici internazionali;

preso atto che il Governo, nonostante le sollecitazioni avanzate dal Gruppo socialdemocratico sin dal dibattito sulla fiducia, non ha ritenuto di presentare per tempo un compiuto programma economico che affrontasse i problemi strutturali che stanno alla base della crisi economica del Paese;

rilevato che i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 2 luglio 1980 hanno operato esclusivamente scelte a carattere congiunturale, inquadrando contraddittoriamente in un documento di piano a medio termine che, oltre ad una analisi della situazione, non contiene altro che un elenco di dichiarazioni di volontà cui non corrispondono, sul terreno operativo, provvedimenti di tipo strutturale;

constatato che la manovra di politica economica operata dal Governo, anche se ispirata dal tentativo di contenere il tasso dell'inflazione, può invece innescare come effetto pratico un processo di grave stagnazione dell'economia, accompagnato da ulteriori spinte delle attuali tensioni inflazionistiche;

ravvisata, quindi, la necessità che i provvedimenti del Governo vengano profondamente modificati per evitare i gravi effetti negativi e che si operino al contempo scelte più equilibrate che attuino una maggiore perequazione, unitamente a misure concrete che incidano sulle cause strutturali della crisi e dell'inflazione, anche per allontanare definitivamente l'ipotesi di una svalutazione della nostra moneta e, al contempo, per dare una migliore finalizzazione ai sacrifici che vengono richiesti ai cittadini,

impegna il Governo a rivedere profondamente i propri indirizzi di politica economica per ottenere obiettivi duraturi in direzione della ripresa della produttività e della competitività dell'industria nazionale, della eliminazione di squilibri e sperequazioni nella distribuzione dei redditi e nell'utilizzo delle risorse, dell'arresto del processo inflazionistico in corso e della soluzione del problema occupazionale, in un'ottica che dia priorità alle zone depresse del Mezzogiorno;

impegna, conseguentemente, il Governo ad intervenire con immediatezza ed urgenza, nel quadro di una seria politica di programmazione, nelle seguenti direttrici:

1) riesaminare profondamente il provvedimento che istituisce il cosiddetto « Fondo di solidarietà » attraverso il prelievo forzoso dello 0,50 per cento delle retribuzioni:

a) trasformando il decreto-legge in disegno di legge per consentire al Parlamento una riflessione ampia e serena;

b) identificando forme di partecipazione reale dei lavoratori dipendenti alla ripresa del sistema economico ed incentivando, al contempo, altre forme di risparmio che possono essere convogliate in direzione della ristrutturazione del sistema produttivo;

2) modificare radicalmente i criteri con i quali viene attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo le seguenti indicazioni:

a) criterio di selettività anche all'interno dei settori prescelti;

b) estensione all'agricoltura, al commercio ed al turismo;

c) privilegio per il Mezzogiorno;

3) introdurre, nell'ottica della lotta all'inflazione, una manovra diretta che riguardi immediatamente il sistema dei prezzi e, nell'ambito di detta manovra, in particolare:

a) predisporre strumenti diretti di intervento e controllo dei prezzi dei prodotti e dei servizi, allo scopo di verificare la corrispondenza fra l'aumento di questi e gli aumenti dei costi e di evitare differenziazioni che, a parità di qualità di un bene, si registrano attualmente, non sempre giustificate dalla diversa localizzazione e dai diversi costi dei servizi;

b) verificare accuratamente la qualità del prodotto, allo scopo di tutelare il consumatore;

c) porre urgentemente e sistematicamente in atto un processo di ristrutturazione nel settore della distribuzione, onde eliminare tutte quelle disfunzioni che aggravano pesantemente i costi e che si riflettono, spesso amplificate, sui prezzi;

d) fare ordine, infine, nei settori addetti ai servizi, onde poter poi procedere ad una progressiva razionalizzazione che tenga con-

to dei costi di produzione e dei necessari investimenti;

4) operare un serio riordino del sistema tributario rimuovendo le distorsioni che si sono verificate a seguito del continuo sovrapporsi di norme non sempre coordinate fra loro, attuando con urgenza le seguenti misure:

a) la predisposizione di un testo unico che semplifichi il sistema e lo renda accessibile a tutti;

b) una profonda riforma dell'Amministrazione finanziaria che abbia come obiettivo l'instaurazione di un corretto rapporto di fiducia tra erario e contribuente;

c) una seria lotta all'evasione, ispirata dalla necessità di attuare una perequazione fiscale che non assuma aspetti demagogici ed intimidatori;

d) la revisione della curva delle aliquote delle imposte dirette, divenuta ormai intollerabile, posto che il sistema progressivo viene esasperato dagli altissimi livelli dell'inflazione;

e) la revisione del sistema del contenzioso per renderlo più celere, anche attraverso il potenziamento dell'attuale apparato amministrativo;

5) presentare, entro il 30 settembre 1980, per quanto riguarda la politica energetica — allo scopo di soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale del Paese e nel quadro degli impegni internazionali recentemente assunti dall'Italia a Venezia — un piano energetico aggiornato che individui gli strumenti indispensabili per la sua concreta e puntuale attuazione entro precisi tempi programmati, in modo da soddisfare la domanda energetica imposta dallo sviluppo economico del Paese: tale piano dovrà, pertanto, prevedere un insieme di azioni che permettano di ridurre la percentuale di energia prodotta dal petrolio, al fine di riequilibrare la bilancia dei pagamenti e realizzare, nello stesso tempo, un'adeguata diversificazione delle fonti energetiche e, in particolare:

a) un avvio immediato della costruzione delle centrali nucleari ed a carbone preventive;

b) previsioni di interventi utili a perseguire una seria politica di risparmio energetico, da realizzare attraverso adeguati strumenti di alleggerimenti fiscali, incentivazioni dirette ed utilizzo, mediante strutture adeguate, delle conoscenze acquisite con il necessario supporto di ricerca (in tale quadro, particolare interesse riveste il teleriscaldamento);

c) la massima intensificazione della ricerca e dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili ed integrative;

d) il completo utilizzo delle fonti energetiche nazionali ulteriormente sfruttabili, quali la idroelettrica e la geotermica;

e) la soluzione dei problemi connessi alla protezione dell'uomo e dell'ambiente attraverso precisi disegni e garanzie che la sicurezza, la tecnologia e le leggi dello Stato sono in grado di assicurare;

6) svolgere un'adeguata azione di politica industriale, tenuto conto che l'assenza di un disegno organico in tale settore penalizza pesantemente l'economia e la società e mette in forse, in una prospettiva non lontana, la continuità della presenza italiana nel contesto internazionale ad un livello degno delle sue tradizioni e delle capacità imprenditoriali dei suoi operatori, considerando anche che, laddove manca una visione chiara dei fattori più generali che determinano la prospettiva industriale del Paese, è vano attendersi politiche settoriali efficaci, per cui occorre portare avanti:

a) una politica della manodopera e della qualificazione professionale, specie dei giovani, che elimini l'assurdo della carenza di lavoro in certi settori e zone e della contemporanea disoccupazione persistente in altre zone e settori, al fine di svolgere una funzione essenziale che il mercato, da solo, non è in grado di adempiere: in tale quadro, è indispensabile avviare immediatamente la attività di un'agenzia per la pianificazione della manodopera che consenta la saldatura tra domanda ed offerta di lavoro nelle diverse regioni italiane;

b) una politica che non sia di agevolazione indiscriminata verso tutti i rami dell'industria e tutte le aziende — politica che crea in realtà un turbamento grave nelle regole

di determinazione dei prezzi delle risorse, e in particolare del capitale, inducendo talvolta distorsioni nelle leggi della specializzazione internazionale, che la comunità finisce col pagare — ma piuttosto un piano di interventi settoriali giustificati da particolari situazioni transitorie di difficoltà e anche di interventi zionali per la promozione effettiva di un'industria sana nei territori sottosviluppati del Mezzogiorno;

c) un programma di risanamento del settore chimico, in cui la mano pubblica ha il ruolo preponderante da giocare, che non deve risolversi nel salvare l'esistente, in gran parte in via di superamento in una prospettiva internazionale, ma deve piuttosto ancorarsi ad una visione di medio-lungo periodo, nella quale sono la chimica secondaria e la chimica fine che assumono funzione strategica: in questo contesto è indispensabile definire il ruolo che l'industria pubblica della chimica deve giocare nel campo farmaceutico;

d) piani di intervento nell'industria automobilistica in crisi in una prospettiva internazionale e non come strumenti di un'ottica nazionale restrittiva;

e) una precisa definizione della domanda pubblica, in particolare nel settore elettromeccanico e ferroviario, con maggiore certezza di prospettive nel medio periodo e soprattutto allo scopo di favorire — con una adeguata politica della committenza — la razionalizzazione dei settori interessati, in modo che questi si mettano in grado, con adeguati avanzamenti tecnologici, di competere sui mercati internazionali;

f) l'immediata predisposizione di un piano di interventi per il sistema delle Partecipazioni statali — che rimangono strumenti insostituibili della politica industriale nazionale — che privilegi in particolare l'occupazione ed il Mezzogiorno, sempre nel rispetto degli obiettivi della economicità, scorporando e finanziando a parte le incombenze sociali che non competono istituzionalmente al sistema delle Partecipazioni statali e che rappresentano elementi di aggravio della funzione industriale, quando non anche di più grave turbamento;

g) l'immediata presentazione di un piano di ristrutturazione settoriale dei tre enti che — fermo restando il principio della polisetorialità degli enti di gestione, da concepire come enti-imprese e non come enti di erogazione e controllo — tenga presente che l'IRI ha raggiunto dimensioni probabilmente superiori alla capacità di gestione di un organismo unico e che è necessario evitare duplicazioni o conflitti negli stessi settori merceologici;

7) intensificare l'azione dei pubblici poteri nel Mezzogiorno secondo i seguenti indirizzi:

a) confermare l'intervento straordinario dello Stato con una legge di durata decennale che semplifichi il sistema degli incentivi all'industria e stabilisca nuove misure di agevolazione più efficaci per l'imprenditoria locale meridionale;

b) riformare la Cassa per il Mezzogiorno, mantenendo intatte tutte le sue attuali capacità tecniche e professionali, che vanno recuperate attraverso l'istituzione, sotto il coordinamento della Cassa riformata, di due agenzie specializzate per i progetti speciali e la promozione industriale;

c) rafforzare i poteri delle Regioni per gli interventi ordinari ed attribuire loro la gestione delle opere oggi affidate alla Cassa, trasferendo alle due agenzie specializzate la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi straordinari nei settori degli schemi idrici, dell'irrigazione, delle grandi aree metropolitane e dell'attrezzatura del territorio per gli insediamenti industriali;

d) istituire il Ministero per il Mezzogiorno, con il compito di sovrintendere all'intervento straordinario ed al coordinamento dell'intervento ordinario;

e) migliorare il sistema dei servizi di assistenza e di promozione dell'attività produttiva, anche attraverso l'istituzione di un maggior numero di sportelli per il credito a breve e per la fornitura di servizi bancari alle imprese;

f) liberalizzare l'ingresso di nuovi operatori bancari che aumentino, attraverso la concorrenzialità, l'efficienza del sistema creditizio;

g) definire una soluzione adeguata per i problemi del rifornimento energetico, coordinando l'azione dell'Enel, delle Partecipazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno, anche attraverso l'avvio di un apposito progetto speciale per la metanizzazione;

8) intervenire urgentemente nel settore dell'edilizia senza penalizzare ancora di più il risparmio privato che si riversa nell'investimento immobiliare per case in affitto, ma migliorando la presenza pubblica nel settore, intervento che, in particolare, deve riguardare:

a) il finanziamento dei mutui edilizi individuali di cui alla legge n. 25, in modo da rispondere più adeguatamente alle numerose richieste rimaste inevase per la limitatezza dei fondi della legge ricordata;

b) la defiscalizzazione dei depositi bancari destinati ai mutui edilizi per abitazioni economiche e popolari;

c) il riscatto generalizzato degli alloggi di edilizia residenziale costruita a totale carico dello Stato e dopo 10 anni di locazione;

d) la sanatoria dell'abusivismo edilizio di necessità;

e) la modifica della legge sui suoli con la fissazione di un tetto agli oneri di concessione, con l'allargamento delle fasce di esonero per l'edilizia convenzionata e, comunque, per il recupero edilizio, e con la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per i piccoli comuni.

(1 - 00044)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

VITALE Antonio, SANTONASTASO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

1) se è vero che le aziende a partecipazione statale interessate al settore della telefonia stanno per far ricorso alla cassa integrazione guadagni per i propri dipendenti,

nonostante le direttive emanate in materia dal Ministero competente;

2) per quali ragioni la società concessionaria dei servizi telefonici non ha ancora riattivato le relative commesse, nonostante il provvedimento adottato con decreto-legge dal Governo in tema di ricapitalizzazione della STET s.p.a.

(3 - 00805)

VITALE Antonio. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali urgenti ed organiche misure il Governo intenda adottare per affrontare e risolvere positivamente la crisi che ha investito il gruppo « Indesit » e che, appalesandosi sempre più di carattere strutturale, espone circa 10.000 lavoratori delle province di Caserta e di Torino al rischio di un possibile licenziamento, con gravissime conseguenze sul piano occupazionale specie nel Mezzogiorno, ed in particolare nell'agro aversano che, con i suoi 19 comuni, ha nell'« Indesit » l'unica, grande fonte di lavoro industriale.

(3 - 00806)

SAPORITO. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione all'agitazione promossa dalla federazione lavoratori bancari (CGIL-CISL-UIL), che sta interessando i dipendenti dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale per il rinnovo contrattuale sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Casse di risparmio, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se risulta al Ministro vigilante la manovra posta in atto dal consiglio di amministrazione dell'ente, d'intesa con un sedicente sindacato autonomo aziendale, diretta a continuare la situazione di discriminazione delle posizioni contrattuali dei propri dipendenti rispetto al settore;

b) se è vero che l'offerta di accordo degli amministratori include voci anomale, tipo indennità di motorino o di scarbonatrice ed altre simili, che sono testimonianza di una mentalità clientelare ed incompatibile con le funzioni di pubblici amministratori;

c) se è vero, inoltre, che l'ente non è stato inserito nell'elenco degli istituti ban-

cari, per cui è previsto il rinnovo della presidenza, sottraendosi in tal modo la nomina al controllo del Parlamento;

d) se risulta al Ministro che il consiglio di amministrazione, nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo 1979, ha proposto l'indizione di un'assemblea straordinaria per deliberare l'attribuzione del potere di nomina degli organi di amministrazione dell'ente stesso (attualmente di competenza ministeriale) agli stessi soci, al fine di eludere in tal modo ogni forma di controllo pubblico.

Data la delicatezza della materia e considerando il volume di denaro investito dall'istituto in parola (circa 350 miliardi), l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga di dover intervenire urgentemente sugli aspetti e sulle vicende segnalati, onde riportare alla normalità istituzionale ed a correttezza gestionale la vita dell'ente.

(3 - 00807)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

quali sono i motivi per cui il Ministro — a distanza di tre mesi dalle dimissioni dell'avvocato Stefano Riccio da presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli — non ha ancora avanzato la proposta, a norma dell'articolo 6 della legge n. 46 del 1974, di un nuovo presidente del CAP di Napoli;

se e quando intende onorare la suddetta norma di legge, contribuendo così al completamento degli organi dirigenti del Consorzio, chiamato ad affrontare, in questo difficile momento, gravi problemi di gestione e di sviluppo del sistema portuale napoletano.

(3 - 00808)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CONTI PERSINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali concreti atti intendono adotta-

re a seguito delle piogge torrenziali abbattutesi su un'ampia fascia dei comuni rivieraschi del Lago di Como, che hanno provocato agli enti pubblici notevoli danni, con frane, smottamenti ed interruzione della viabilità, e delle notevoli perdite procurate alle ditte artigiane ed ai numerosi complessi turistici (alcuni dei quali completamente distrutti nel loro patrimonio immobiliare), con l'ennesima esondazione del Lago di Como nel capoluogo che ha interessato tutti gli edifici confinanti con la piazza Cavour.

Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta all'attenta valutazione dei Ministri responsabili quanto doveva già essere adottato dal Consorzio dell'Adda, con misure atte ad evitare ulteriori danni al patrimonio locale.

L'interrogante, pertanto, chiede:

a) che siano riservati agli Enti locali maggiormente interessati da dette calamità naturali congrui stanziamenti, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 374;

b) che siano adottate adeguate misure di intervento intese a sostenere la ripresa delle attività artigianali, industriali e turistiche.

(4 - 01201)

DAMAGIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave carenza di disponibilità di cemento per l'edilizia nella zona di Gela, in provincia di Caltanissetta, che crea gravi difficoltà nell'attività dell'edilizia residenziale e nell'esecuzione delle opere pubbliche, con prospettive pericolose per i livelli di occupazione; per il commercio e per l'intera economia della zona.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se e quali iniziative si intendono prendere per assicurare alle imprese della zona le quantità di cemento necessarie alla continuazione della loro attività.

Si fa, inoltre, presente che la crisi nel settore — lungi dall'essere un fatto eccezionale o episodico — si ripete da anni, con regolarità, nel periodo estivo.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere come si intende agire nei confronti dei due

cementifici della zona (ANIC di Ragusa e « Italcementi » di Porto Empedocle) e delle società da cui essi dipendono per ovviare, anche negli anni a venire, al grave inconveniente.

(4 - 01202)

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni dei ritardi che si registrano nell'emanazione del decreto istitutivo della scuola media di fatto annessa all'Istituto d'arte di Potenza, la cui mancanza ha determinato delicate situazioni giuridiche e di carriera per molti dei dipendenti.

(4 - 01203)

CALICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato:

1) che il signor Libutti Gennaro, coadiutore di ruolo presso l'ufficio notifiche della Pretura di Rionero in Vulture (Potenza), collocato a riposo il 1° febbraio 1977 per raggiunti limiti di età, ha da tempo chiesto (31 dicembre 1975) il riscatto degli anni di servizio prestati quale amanuense non di ruolo, ai fini della liquidazione della pensione;

2) che egli è in inutile attesa di qualche riscontro da parte degli uffici ministeriali, l'interrogante chiede di conoscere lo stato della pratica ed i prevedibili tempi umani di definizione della pensione.

(4 - 01204)

TOLOMELLI, FERMARIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i Comandi e le Direzioni di alcuni arsenali e stabilimenti militari comprendono nel periodo di 30 giorni, che la legge n. 285 del 1° giugno 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, riserva per permessi straordinari in favore dei giovani impiegati in quegli opifici, anche i periodi di assenza per malattia che invece, a termini di legge, non possono essere considerati permessi straordinari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se il Ministro non ritenga di dover ema-

nare una circolare illustrativa delle norme di legge predette, onde assicurare la loro uniforme applicazione al fine di evitare arbitrarie applicazioni delle stesse da parte di organi ed uffici del Ministero della difesa.

(4 - 01205)

RIGGIO, DAMAGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi dell'esclusione del settore pesca dal recente provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali.

E appena il caso di sottolineare che la pesca rappresenta per il Paese una fonte di primaria importanza produttiva e che versa in grave crisi per i rifornimenti energetici e per la concorrenza estera.

(4 - 01206)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 17 luglio 1980

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, concernente assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1980-1984 (964).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni (963) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale (965).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 (992) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

5. Assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso (455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni (928).

7. Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979 (360).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:

1. contro il senatore BAUSI, per concorso nel reato di peculato continuato pluri-aggravato (articoli 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 314, 61, n. 7, del codice penale) (*Doc. IV, n. 28*).

2. contro il senatore PATRIARCA, per omissione di atti di ufficio e abuso di ufficio (articoli 323 e 328 del codice penale) (*Doc. IV, n. 34*).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari